

6

283 048



COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Servizio Sportello Unico Attività Produttive

Via Rossini n° 49, piano secondo - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

mailto:settore2@comune.modugno.ba.it

Prot. n. 62605

Modugno 24 NOV. 2008

All'Ufficio Legale
(c.a. Avv. Cristina Carlucci)

Oggetto: Richiesta parere legale per ordinanza di annullamento in autotutela: P.d.C. n. 47/2003 e n. 60/2007

Si riporta di seguito bozza dell'ordinanza in oggetto per cortese parere legale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSA:

A) STORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO AI PERMESSI DI COSTRUIRE n. 47 del 06/10/2003 e n. 60 del 24/04/2007 rilasciati a EcoEnergia s.r.l.

1. In data 06/10/2003 si rilasciava alla EcoEnergia s.r.l. Permesso di Costruire n.47 del del 06/10/2003 e il conseguenziale Provvedimento Conclusivo del Procedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive n. 0047610 del 06/10/2003 per "costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da 10 MWE, alimentato a C.D.R., in via dei Fiordalisi, zona industriale Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari".

2. In data 24/04/2007 si rilasciava alla EcoEnergia s.r.l. Permesso di Costruire n.60 del 24/04/2007 e il conseguenziale Provvedimento Conclusivo del Procedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive n.22 del 24/04/2007 per "variante distributiva al P.d.C. n. 47 del 06/10/2003 in via Dei Fiordalisi".

3. Con "Richiesta di accesso a documenti amministrativi - L. 241/90 e D.P.R. 184/06", in atti prot. n. 12131 del 29/02/2008, la Sig. ra DI CIAULA Irene nella qualità di proprietaria dei fondi rustici in Modugno al F. 6, p.lle: 86, 895, 896 (ex 231), chiedeva a questo Settore, tra l'altro, l'accesso ai seguenti documenti:

- verbale di consegna da A.S.I. a ditta assegnataria, relativa al P. di C. n. 47/03 del 6/10/2003, congruamente motivata dalla "tutela della proprietà del bene tutt'ora appartenente all'istante".

4. Con altra "Richiesta di accesso a documenti amministrativi - L. 241/90 e D.P.R. 184/06", in atti

2

prot. n. 13746 del 07/03/2008, la Sig. ra DI CIAULA Irene nella qualità di proprietaria dei fondi rustici in Modugno al F. 6, p.lle: 86, 895, 896 (ex 231), chiedeva, tra l'altro, l'accesso ai seguenti documenti:

- atto d'obbligo ed atto di asservimento a parcheggio relativo al P. di C. n. 47/03 del 6/10/2003, congruamente motivata dalla "tutela della proprietà del bene tutt'ora appartenente all'istante";

5. L'ufficio relativamente all'istanza di cui al punto precedente provvedeva all'invio delle conseguenti note - ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 12/04/2006, n. 184, al Direttore del Consorzio S.I.S.R.I., alla NUOVA P.D.M. s.r.l. e alla ECOENERGIA s.r.l., quali parti controinteressate - in atti prot. n. 23366 del 02/05/2008 e prot. n. 26457 del 19/05/2008.

6. Con successiva nota, in atti prot. n. 33111 del 24/06/2008, inviata al Direttore del Consorzio S.I.S.R.I., con riferimento alla surrichiamata istanza di accesso agli atti prot. n. 13746 del 07/03/2008, ed in carenza di riscontro alle note di cui al precedente p.to 3., questo ufficio comunicava ...omissis...*"Non avendo ad oggi riscontrato alcuna risposta, questo ufficio è a sollecitare urgente riscontro onde evitare eventuali controversie che, in carenza di debite e circostanziate motivazioni, vedrebbero questo Ente esposto a ricorsi in sede giurisdizionale per i profili di legittimità amministrativa. Si invita, pertanto, a voler riscontrare quanto detto e, in particolare, a voler riferire urgentemente circa gli esiti delle procedure ablatorie avviate nei confronti della proprietà della Sig.ra DI CIAULA Irene."*...omissis...

7. Questo ufficio - in difetto di contrarie indicazioni, se pure a fronte di diversi solleciti, da parte del Consorzio A.S.I. - effettuava apposita istruzione a fini di verifica della titolarità delle particelle di cui sopra, in atti prot. n. 38980 del 23/07/2008, all'esito della quale ~~risultava fondato e documentato motivo di ritenere l'assenza di titolarità sulle cennate particelle.~~ *Alzavero*
del Consorzio A.S.I.

8. Si provvedeva all'esame del Permesso di Costruire n. 47 del del 06/10/2003 e il conseguenziale Provvedimento Conclusivo del Procedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive n. 0047610 del 06/10/2003, per *"costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da 10 MWE, alimentato da CDR, in via Dei Fiordalisi, zona industriale Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari"*.

9. Si provvedeva, altresì, all'esame del Permesso di Costruire n.60 del 24/04/2007 e il conseguenziale Provvedimento Conclusivo del Procedimento del Responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive n. 22 del 24/04/2007, per *"variante distributiva al P.d.C. n. 47 del 06/10/2003 in via Dei Fiordalisi, in Catasto: F. 6, P.lle: 82, 81, 862, 671, 674, 674, 675, 802, 80, 224, 867, 893, 895, 86, 444, 84, 444, 84, 78, 864, 869, 626, 871, 628, 630, 632"*.

10. Si vagliavano gli atti endoprocedimentali del P.di C. n. 60/2007 prodotti dalla EcoEnergia s.r.l. e, in particolare, la nota pervenuta dal CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI, prot. n. 4683 del 25/09/2006, in atti di questo ente territoriale prot. n. 47781 del 08/10/2006, con cui veniva comunicato all'Amministrazione comunale il Nulla Osta alla *"variante in corso d'opera"* dell'impianto per la produzione di energia elettrica della società ECOENERGIA s.r.l.

11. Si valutava la nota di EcoEnergia s.r.l., in atti prot. n. 35822 del 08/07/2008, con cui, in riferimento ai surrichiamati P.di C. n. 47/03 e n. 60/07, comunicava l'inizio lavori di scavo affidati alla società PUGLIA SCAVI s.r.l., amministratore unico RIZZI Immacolata, con sede in Bari, via Napoli, 312/O.

5

B) PROFILI DELL'ATTIVITA' DI RIESAME DEI PROCEDIMENTI

Nel corso del riesame del procedimento amministrativo, ricostruito nel paragrafo A) del presente provvedimento, sono emersi profili secondo i quali i permessi di costruire rilasciati a EcoEnergia s.r.l.: n. 47 del 06/10/2003 e n. 60 del 24/04/2007 risulterebbero illegittimi per gli aspetti che si riportano di seguito:

D) Mancata titolarità della EcoEnergia s.r.l. sul lotto edilizio di intervento.

Rilevato quanto sopra in ordine alla piena titolarità della società EcoEnergia s.r.l. rispetto all'intero lotto di intervento - a norma dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, il permesso di costruire ...omissis... "è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo." ...omissis... - si è rilevato un *fumus* circa la legittimità degli atti abilitativi surrichiamati.

In tal senso, e per quanto detto nella STORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO di cui al p.to A), questo ufficio provvedeva ad una prima comunicazione di avvio del procedimento - ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/1990, n. 241 - in atti prot. n. 38979 del 23/07/2008 e successiva prot. n. 50103 del 22/09/2008, indirizzata a: EcoEnergia s.r.l., titolare dei permessi di costruire, all'Ing. TRENTADUE Nicola, progettista, Ing. CARELLA Carmine, progettista e direttore dei lavori, PUGLIA SCAVI s.r.l., impresa esecutrice dei lavori di scavo, al Direttore del Consorzio S.I.S.R.I.

Valutato che, per mero errore, nella precedente nota era stato omissis il coinvolgimento della proprietà, a salvaguardia degli interessi dettati dalla legittimità complessiva del procedimento de quo, con successiva nota, in atti prot. n. 50103 del 22/09/2008, si avviava il procedimento di cui sopra nei confronti della Sig.ra DI CIAULA Irene, nella sua dichiarata qualità.

A seguito dei predetti atti, a norma degli artt. 9 e 10 della L. 07/08/1990, n. 241, risultano intervenuti nel procedimento di che trattasi:

- il CONSORZIO PER L'AREA INDUSTRIALE DI BARI, con nota prot. n. 4461 del 01/08/2008, in atti prot. n. 42297 del 07/08/2008;
- la Società EcoEnergia s.r.l., con nota 14/08/2008, in atti prot. n. 43823 del 20/08/2008;
- la Sig.ra DI CIAULA Irene, patrocinata dall'Avv. DEL VECCHIO Franco, con nota del 07/10/2008, in atti prot. n. 53735 del 10/10/2008;

Il CONSORZIO PER L'AREA INDUSTRIALE DI BARI - con la surrichiamata nota prot. n. 4461 del 01/08/2008, in atti di questo ente territoriale prot. n. 42297 del 07/08/2008 - riporta quanto segue:

...omissis... "Si riscontra la vostra pregiata n. 38979 del 23.07.2008 pervenuta il 28 luglio scorso per trasmettere copia della nota inviata all'Avv. Francesco Del Vecchio in data odierna. Con riserva di ogni eventuale azione a tutela degli interessi di questo Ente si inviano distinti saluti." ...omissis...;

In particolare la predetta nota, inviata dal CONSORZIO PER L'AREA INDUSTRIALE DI BARI all'Avv. Francesco Del Vecchio, in atti consortili prot. n. 4460 del 01/08/2008, riporta quanto segue:

...omissis... "Con deliberazione n. 147/2002 del 04/04/2002 il Consorzio A.S.I. stabiliva di assegnare un suolo alla società Eco Energia srl per la realizzazione di un impianto di produzione di energia, con espressa riserva, relativamente alle particelle 231 (parte), 86 e 444 (individuate in catasto fg. 6 Modugno), di positiva conclusione della procedura volta alla loro acquisizione.

Alla consegna del suolo assegnato si procedeva con un primo verbale del 03/06/02 riguardante le particelle già acquisite dall'Ente e con un secondo verbale del 06/02/03 riguardante le residue superfici relative alle particelle 231 (parte), 86 e 444, quest'ultima pervenuta nella disponibilità del consorzio in virtù del decreto di occupazione di urgenza n. 103 del 12/06/2002 della provincia di Bari.

Tutto il suolo assegnato con delibera 147/02, ad eccezione della richiamata ptc. 444, era pervenuto nella disponibilità del Consorzio con Decreto Prefettizio n. 704/1.7.C/I Sett. Del 15/09/1993, seguito dal Decreto della Provincia di Bari n. 436 del 02/11/1994, che investivano una più vasta area all'interno dell'agglomerato di Bari-Modugno.

Gran parte dei soggetti interessati dall'attività espropriativa sottoscrissero verbali di accordo bonario per la cessione volontaria dei rispettivi suoli e la corresponsione delle relative indennità, provvedendo, in seguito, alla sottoscrizione di atto notarile che ne trasferiva la proprietà.

Alcuni di quei soggetti si sottrassero però a quest'ultimo adempimento adducendo a giustificazione l'intervenuta sentenza del TAR Puglia n. 35/96 che, su iniziativa di altri, aveva dichiarato l'annullamento dei decreti di occupazione innanzi citati.

Nei loro confronti il Consorzio fu costretto a promuovere diversi procedimenti innanzi al tribunale di Bari per ottenere sentenze sostitutive di rogito, volte al trasferimento della proprietà del bene che i proprietari si erano impegnati a cedere con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario, percependo pure le somme concordate.

Un primo giudizio, quello riguardante le particelle 231 e 86, si concluse con sentenza del tribunale di Bari – sez. distaccata di Modugno n. 132/04 del 16/11/2004 che ha stabilito che l'intervenuto accordo tra le parti non aveva effetto traslativo della proprietà.

In data 15/02/2005 il Procuratore della proprietaria, Avv. Paolo Racanelli, ha notificato al Consorzio tale sentenza con pedissequo atto di precetto della somma di € 5.448,79.

Con nota del 13/10/2006, dopo venti mesi, Ella, quale nuovo procuratore delle signore Rosaria Carbonara e Irene Di Ciaula, proprietarie delle richiamate particelle, ci comunicava di dover "procedere giudizialmente nei confronti di codesto Ente per conseguire il ristoro del danno da loro patito in conseguenza dell'illegittima attività espropriativa svolta. In particolare, nel caso di specie, tenuto conto della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, alle mie assistite è dovuto un importo commisurato al valore venale del bene indebitamente occupato, senza rilevare l'intervenuto accordo sulle indennità. Dalla somma riferita deve, naturalmente, essere detratta la già versata indennità nella misura di L. 42.484.000# a suo tempo percepita quale acconto sul risarcimento dei maggiori danni. Poiché desidero tentare una definizione bonaria della questione, Vi invito a prendere sollecitamente contatto con me avvertendovi che, in difetto, decorsi cinque giorni, mi vedrò costretto a dar corso al mandato ricevuto".

Sono seguiti tra Ella e questo Consorzio contatti telefonici e un incontro con la rag. De Meo e il geom. Stramaglia (25.05.2007) in cui Le è stata rappresentata la impossibilità di riconoscere e corrispondere, per il suolo delle Sue assistite, un prezzo superiore a quello praticato dallo stesso Consorzio nei confronti delle imprese assegnatarie.

Trascorso un altro anno senza che avesse a promuovere l'azione giudiziaria preannunciata, con nota del 26/03/2008, Ella, per la prima volta, richiedeva che, entro 30 giorni, questo Consorzio revocasse l'assegnazione in favore della ditta Eco Energia delle ptc. 231 (parte) e 86 e, che la stessa Società (cui il suolo era stato legittimamente assegnato e non arbitrariamente come da ella asserito) si astenesse da qualsivoglia attività di tipo edilizio.

Inoltre chiedeva di essere contattato per la riconsegna del suolo usurpato e per il risarcimento degli ingenti danni patiti con l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, sarebbe stato costretto a procedere giudizialmente per la tutela degli interessi della sua rappresentata come da mandato ricevuto.

Anche a questa Sua nota il Consorzio ha risposto positivamente, tant'è che è intervenuto un incontro con lo scrivente che ebbe a rappresentarLe la impossibilità di accogliere le Sue pretese per le ragioni che Le erano già state rappresentate e che ora trovavano ulteriore rafforzamento dalle Sentenze n. 816/07 e 817/07 del 16.03.2007 del Tribunale di Bari-III Sez. civile nelle quali il C.T.U. aveva determinato le indennità da corrispondere ad altri soggetti in situazioni del tutto analoghe a quella delle Sue assistite.

Intanto, in assenza ancora una volta dell'azione giudiziaria da Ella annunciata, il 02.05.2008 con due distinte raccomandate A/R recanti stranamente lo stesso numero di protocollo, il Comune di Modugno comunicava al Consorzio che era pervenuta richiesta di accesso agli atti, ai sensi della L. 241/90, da parte della Sig.ra Irene Di Ciaula e che, decorso il termine di dieci giorni senza nostro riscontro, l'avrebbe consentito.

Le richieste in questione, anch'esse riportanti stranamente lo stesso numero di protocollo, presentavano come controparte interessata questo Consorzio e la società Nuova P.D.M. Srl, una, questo Consorzio e la società Eco-Energia Srl, l'altra.

Il 19.05.2008 lo stesso Comune con altra nota inviata anche all'Avv. Quinto di Lecce ed alla Sig.ra Irene Di Ciaula, per conoscenza, pure riportando lo stesso oggetto della precedente, chiedeva informazioni circa le p.lle 86, 895 e 896 queste ultime scaturite dal frazionamento della p.lla originaria 231.

La stessa richiesta veniva ripetuta il 24.06.2008 e "al fine di adempiere alla procedura in oggetto" che è ancora quella di consentire l'accesso agli atti cui il Consorzio fin dall'inizio non aveva opposto alcunché, si invitava a voler riferire "gli esiti della procedura ablatoria ...".

Si rileva che la nota del 19.05.2008 e quella del 24.06.2008 riguardano esclusivamente la richiesta di accesso agli atti del 07.03.2008 avente come controparte interessata il Consorzio e la società Eco-Energia Srl. Nulla è seguito invece per l'altra richiesta d'accesso avente come controparte interessata il Consorzio e la società Nuova P.D.M. Srl. Ciò forse spiega perché l'iniziale, unica domanda di accesso agli atti della signora Irene Di Ciaula fu, prima protocollata, e poi "spacchettata" in due distinte istanze.

Tanto si riteneva di dover rappresentare, avendo ricevuto in data 28 luglio la nota del Comune di Modugno n. 38979 del 23.07.2008 di "avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990 per annullamento in autotutela del Permesso di costruire n. 47 del 06.10.2003 e n. 60 del 24.04.2007" sulla quale ci si riserva ogni eventuale azione a tutela degli interessi dell'Ente."...omissis...

A sua volta la Società EcoEnergia s.r.l. - con la surrichiamata nota 14/08/2008, in atti di questo Ente territoriale prot. n. 43823 del 20/08/2008 - interveniva nel procedimento con i seguenti rilievi:

...omissis..."Si riscontra la Vs. nota n. 38979 del 23/07/2008 e, nell'annunciare azioni dirette a far valere adeguatamente la Vs. responsabilità nelle dovute sedi a seguito dell'illiceità del predetto atto, si fa rilevare quanto segue:

Quanto alle particelle indicate ai fini della revoca:

1. codesto Comune agisce per presunzioni;
2. EcoEnergia ha la piena e legittima disponibilità di diritto di dette particelle (come confermato dal Consorzio S.I.S.R.I. con nota prot. n. 4460 del 01/08/2008, e di cui ha, peraltro, già interamente versato il prezzo), anche alla luce del comportamento dello stesso Consorzio S.I.S.R.I.; ci si dichiara disponibili sin d'ora a dimostrare eventualmente quanto sopra in apposito incontro da Voi indetto;
3. le dette particelle sono comunque soltanto una percentuale limitatissima di tutto il lotto di intervento;
4. le opere da realizzarsi sulle particelle de quibus sono ad ogni modo di risibile entità ed in ogni caso di fatto influenti ai fini della realizzazione dell'opera di EcoEnergia;
5. a dimostrazione di ciò, in ogni caso, nelle more dell'accertamento della situazione di diritto delle citate particelle, e/o adozione degli atti di carattere amministrativo e/o giurisdizionali diretti a consentire a EcoEnergia di avere la piena disponibilità delle stesse (denegatissima ipotesi), EcoEnergia si impegna a sospendere ogni attività esclusivamente sulle citate particelle la cui piena disponibilità di EcoEnergia è messa in discussione.

Non vi sono pertanto i presupposti di fatto e di diritto per adottare un qualsivoglia atto di autotutela. Per quanto attiene, invece, al provvedimento di VIA, si fa rilevare che la VIA rilasciata è legittima, valida ed efficace, e che la Regione Puglia ha errato nel chiedere di effettuare nuove pubblicazioni, in quanto, non correttamente, ha ritenuto le precedenti incomplete e carenti; per solo dovere di cronaca, si vuole inoltre evidenziare che il Comune di Modugno, nell'ambito del procedimento di VIA, ha istituzionalmente fatto pervenire le proprie osservazioni e che i mass-media ed i vari comitati cittadini costituiti hanno ampiamente fornito "adeguata" pubblicazione e partecipazione all'iter realizzativi/autorizzativi dell'impianto.

In ogni caso, l'autotutela nulla centra con tale situazione.

Difettando in punto di fatto e di diritto ogni presupposto per l'adozione dell'atto di autotutela, si fa rilevare che, altresì, non vi sono i requisiti di legge per un atto di revoca; esso si configurerebbe peraltro come abnorme, sprovvisto di proporzionalità e razionalità, nonché come arbitrario e affetto da evidente sviamento e volontà persecutoria, per cui, ove adottato, se ne farà valere la relativa responsabilità dinanzi a tutte le Magistrature." ...omissis...;

Infine la Sig.ra DI CIAULA Irene - patrocinata dall'Avv. DEL VECCHIO Franco, con nota del 07/10/2008, in atti di questo ente territoriale prot. n. 53735 del 10/10/2008 - interveniva rilevando:

...omissis..."Nel nome e nell'interesse della sig.ra Irene Di Ciaula, per delega qui in calce, e con riferimento alla comunicazione a margine avente ad oggetto, tra l'altro, il preavviso di acquisizione al patrimonio comunale, ex art. 31, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, del lotto di intervento di cui al permesso di costruire n. 60 del 24/04/2007, allo scopo di favorire il più corretto espletamento della procedura in corso e per la tutela dei legittimi interessi della mia assistita, intendo precisare quanto segue:

- 1)- La signora Irene Di Ciaula è titolare della nuda proprietà del suolo censito nel catasto terreni del Comune di Modugno a Foglio 6 P.lle nn. 86 e 895, così come risulta anche dall'esame dei dati catastali aggiornati nonché secondo quanto può agevolmente essere accertato mediante misura dei RR. II. Della Conservatoria di Bari.
- 2)-Il citato immobile, fin dal 29 dicembre 1994, è stato occupato dal consorzio A.S.I. in virtù di provvedimenti autorizzativi la cui illegittimità è stata sancita con decisione n. 35/96 del T.A.R. Puglia per l'accertata carenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità.
- 3)- Il consorzio ASI, senza tener conto di detta pronuncia, quindi pur nella consapevolezza di non essere più munito di poteri espropriativi, con verbale di consegna del 6 febbraio 2003, ha trasmesso il possesso del censuato fondo alla Srl EcoEnergia.
- 4)- Il Tribunale di Bari Sez. Dist. Di Modugno con sentenza n. 132/04, passata in giudicato, nel decidere la causa promossa dal consorzio ASI di Bari a termini dell'art. 2932 cod. civ. sul presupposto di aver il diritto di vedersi trasferire la proprietà del bene in questione, ne ha rigettato la domanda dando atto del pieno diritto dominicale della convenuta, non essendo intervenuto nei modi e termini di legge alcun provvedimento ablatorio e per l'assenza della volontà di trasferire i beni de quibus
- 5)- Il Consorzio ASI, che con l'atto introduttivo della causa civile di cui al punto che precede ne aveva operato la rituale prescrizione, successivamente, nonostante l'esito infausto dell'azione proposta e ad onta di numerosi solleciti, non si è attivato (com'era suo dovere) alla cancellazione di tale formalità; né ha manifestato il proprio assenso al riguardo.

12

6)- A quanto risulta al punto d)- di pagina 5 dell'Atto di cessione suolo per Notar Di Marcantonio del 31 marzo 2008 Repertorio n. 127424 Raccolta n. 40598, l'immobile in questione non è concretamente interessato al programma costruttivo di Eco Energia ed infatti è tuttora rimasto ineditato.

Ciò posto, atteso l'assoluto non coinvolgimento della Signora Di Ciaula rispetto a quanto è stato progettato dalla Srl Eco Energia e stante il suo esplicito dissenso, com'è comprovato dalle ripetute ed inascoltate richieste di restituzione del bene, nella qualità spiegata,

CHIEDO

che il minacciato provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale dei beni rientranti nella lottizzazione ritenuta abusiva, ove emanato, non riguardi l'immobile in parola e che, in aggiunta, contenga l'espressa indicazione che ne dichiari la totale estraneità, confermandosi così l'esclusiva e perdurante titolarità dei diritti spettanti per legge alla mia rappresentata quale nuda proprietaria dei beni di pertinenza.

Intendo sottolineare, fin d'ora, che ogni eventuale provvedimento negatorio, con l'autorevole conforto della vigente giurisprudenza nazionale ed europea, sarà debitamente impugnato e che verrà chiesto il risarcimento dei danni a chi se ne sarà reso responsabile."...omissis...;

Questo ufficio dovendo provvedere alle valutazioni, a norma dell'art. 10, comma 1, lett.b), della L. 07/08/1990, n. 241, delle memorie pervenute rileva quanto segue:

- I rilievi addotti dal CONSORZIO PER L'AREA INDUSTRIALE DI BARI, con nota prot. n. 4461 del 01/08/2008, in atti di questo ente territoriale prot. n. 42297 del 07/08/2008, dimostrano, con assoluta chiarezza, che la piena titolarità - in termini sia di proprietà che di legittimità del possesso, nel senso di assegnazione, inerente parte dei suoli oggetto dell'intervento di EcoEnergia s.r.l. e marcatamente per le particelle di cui al F. 6, P.lle: 231 e 86, essendo stata controvertita dalla sentenza TAR Puglia n. 35/96 prima e, successivamente, del Tribunale di Bari - Sez. distaccata di Modugno n. 132/04 del 16/11/2004, poi - sull'intero lotto di intervento di EcoEnergia s.r.l., di cui al Permesso di Costruire n.47 del del 06/10/2003 e del consequenziale Permesso di Costruire n.60 del 24/04/2007, non risulta essersi mai confermata per
- I rilievi addotti dalla EcoEnergia s.r.l., di cui alla nota prot. n. 43823 del 20/08/2008, con cui demanda la titolarità sulle particelle *de quibus* a nota del Consorzio S.I.S.R.I., prot. n. 4460 del 01/08/2008, ed in particolare, escludendo commenti all'operato di questo Ente territoriale, che non sono oggetto del presente procedimento, con riferimento a quanto segue: "...omissis..." *"EcoEnergia ha la piena e legittima disponibilità di diritto di dette particelle (come confermato dal Consorzio S.I.S.R.I. con nota prot. n. 4460 del 01/08/2008, e di cui ha, peraltro, già interamente versato il prezzo), anche alla luce del comportamento dello stesso Consorzio S.I.S.R.I.; ci si dichiara disponibili sin d'ora a dimostrare eventualmente quanto sopra in apposito incontro da Voi indetto;"*...omissis... non evidenziano aspetti tali da controvertire il procedimento in corso. Difatti - come dal chiaro excursus pervenuto dal CONSORZIO S.I.S.R.I. nella surrichiamata nota prot. n. 4460 del 01/08/2008, inviata all'Avv. Del Vecchio Franco - la delibera di assegnazione suoli a EcoEnergia s.r.l. n. 147/2002 del 04/04/2002, ...*"con espressa riserva, relativamente alle particelle 231 (parte), 86 e 444 (individuate al fg. 6 Modugno), di positiva conclusione della procedura volta alla loro acquisizione."*... nonché i consequenziali verbali di consegna, datati 03/06/2003 e 06/02/2003 risultavano oggetto di sentenza del TAR Puglia n. 35/96 che, sia pur su iniziativa di altri, dichiarava l'annullamento dei surrichiamati decreti di occupazione. Successivamente lo stesso Consorzio S.I.S.R.I., adito il Tribunale di Bari-Sez. distaccata di Modugno - al fine di ...*"ottenere sentenze sostitutive di rogito, volte al trasferimento della proprietà del bene che i proprietari si erano impegnati a cedere con la sottoscrizione del verbale di accordo bonario, percependo pure le somme concordate."* ... - in particolare sortiva la sentenza n. 132/04 del 16/11/2004 che, con riferimento alle Particelle n. 231 e n. 86 del Foglio 6, stabiliva ...*"che l'intervenuto accordo tra le parti non aveva effetto traslativo della proprietà."*... Ciò evidenzia, con chiara evidenza, la mancata titolarità in capo alla Società EcoEnergia s.r.l. di alcuno dei due presupposti di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380. Le stesse argomentazioni della EcoEnergia s.r.l., laddove asseriscono che:

giudica
...omissis..."

3. le dette particelle sono comunque soltanto una percentuale limitatissima di tutto il lotto di intervento;
4. le opere da realizzarsi sulle particelle *de quibus* sono ad ogni modo di risibile entità ed in ogni caso di fatto influenti (ininfluenti?) ai fini della realizzazione dell'opera di EcoEnergia;
5. a dimostrazione di ciò, in ogni caso, nelle more dell'accertamento della situazione di diritto delle citate particelle, e/o adozione degli atti di carattere amministrativo e/o giurisdizionali diretti a consentire a EcoEnergia di avere la piena disponibilità delle stesse (denegatissima ipotesi),

3

Decreto di sequenza preventivo d'urgenza

① ex art. 32 co. 3 c.p.p. espressamente difende
"illegittimo" il numero di controlli eseguito dal Comune
di Rodogno, preso per le motivazioni concernenti l'antichità
dell'area ~~non~~ valutando, ex contrario, ~~il~~ ~~la~~ ~~le~~
deessemente insufficiente le motivazioni e/o giustificazioni
addotte dalla ~~Ecologia~~.

(vedi sul punto Cons. Stato Sez. IV, sent. 8/6/07 n°
3027

EcoEnergia si impegna a sospendere ogni attività esclusivamente sulle citate particelle la cui piena disponibilità di EcoEnergia è messa in discussione.

“...omissis... risultano non fondate oltre che contraddittorie per i motivi di seguito esposti”.

Essa la circostanza, di cui al p.to 3, evidenza che viene contraddetto, con palmare evidenza, il disposto dell'art. 11, comma 1, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, non rilevando in alcun modo la ...“percentuale limitatissima di tutto il lotto di intervento”... In tal senso, men che meno, rileva la ulteriore circostanza, di cui al p.to 4, parzialmente ripetitiva della precedente, secondo la quale ...“le opere da realizzarsi sulle particelle de quibus sono ad ogni modo di risibile entità ed in ogni caso di fatto influenti (ininfluenti?) ai fini della realizzazione dell'opera di EcoEnergia”... non rilevando, altresì, la “ininfluenza” delle opere ricadenti su dette particelle ai fini della unitarietà del lotto di intervento. Per concludere, infine, con l'ulteriore contraddizione, sempre nel senso di contraddizione della unitarietà del lotto di intervento, circa l'impegno (?) assunto al p.to 5 ad una sorta di autosospensione dell'attività edificatoria, limitatamente alle ridette particelle, nelle more dell'accertamento della situazione di diritto. Le stesse Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo, Variante 2004 Piano Particolareggiato- Agglomerato Industriale di Bari-Modugno, definiscono all'art. 9, 9.1, il “Lotto edificabile” così come segue: “Il lotto edificabile è costituito da una parte di suolo di forma regolare ed è definito dal Consorzio, in fase di assegnazione. Tale lotto è costituito dalla parte residua della superficie territoriale, detratte le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie, sia quelle già localizzate che quelle non ancora determinate, sebbene previste, comprensiva oltre che delle aree per l'insediamento produttivo per le attrezzature o per verde attrezzato o servizi, anche dell'area contigua di rispetto e di arretramento dalla strada.” Tale definizione non consente, in maniera chiara, interpretazioni circa la non unitarietà del lotto di intervento, di cui al p.to 3, nonché sulla discrezionalità circa la ininfluenza delle opere insistenti sulle particelle in oggetto rispetto alla realizzazione dell'intervento edilizio di cui al p.to 4.

Valutate, infine, le surrichiamate considerazioni addotte dalla Sig.ra DI CIAULA Irene, patrocinata dall'Avv. DEL VECCHIO Franco, con nota del 07/10/2008, in atti di questo ente territoriale prot. n. 53735 del 10/10/2008, le stesse avallano, per gli aspetti già sottolineati, la tesi in esame.

II) Mancata applicazione della L.R. 12 aprile 2001, n.11 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

Successivamente al rilascio della procedura V.I.A., di cui alla Determinazione Dirigenziale Regione Puglia Settore Ecologia n. 450 del 25 settembre 2007 il Dirigente del Settore Ecologia della Regione Puglia comunicava, con provvedimento prot. 8300 del 9.6.2008, inviato alla società EcoEnergia s.r.l., e, per conoscenza, al Comune di Modugno in data 19.6.2008 (prot. 32191), che “da una verifica sugli atti concernenti l'intervento in oggetto specificato si è constatato che le pubblicazioni al pubblico previste dall'art. 11, comma 2, L.R. 11/01 ed effettuate sul Quotidiano Nazionale del 03.04.2007, sul quotidiano regionale “Puglia” del 03.04.2007 e sul BURP n. 51 del 05.04.2007, risultano incomplete e carenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva comunitaria sulla V.I.A. n. 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE”, ordinando alla società EcoEnergia s.r.l. di “procedere nuovamente al deposito degli atti di interesse e studio di impatto ambientale, ed effettuare di conseguenza nuove pubblicazioni secondo le modalità della direttiva comunitaria sulla V.I.A. sopra specificata”, e che, pertanto, tale provvedimento della Regione Puglia rende invalida ed inefficace la determinazione dirigenziale V.I.A. n. 450 del 25 settembre 2007, difettando, allo stato, il requisito della compatibilità ambientale e ricollegandosi, alla violazione delle norme della surrichiamata legge regionale, l'adozione dei provvedimenti di legge.

C) PROFILI DELL'INTERESSE PUBBLICO

I provvedimenti di che trattasi, mancando dei surrichiamati elementi essenziali riportati ai p.ti: I) e II), sotto il profilo della legittimità, sono da ritenersi nulli a norma dell'art. 21-septies ed optics della L. 07/08/1990, n. 241.

Ciò, si sottolinea, tanto più in considerazione della circostanza per la quale EcoEnergia s.r.l., a seguito degli atti abilitativi PERMESSI DI COSTRUIRE n. 47 del 06/10/2003 e n. 60 del 24/04/2007, ha effettuato un primo inizio dei lavori con comunicazione in atti prot. n. 48506 del 30/09/2004 al quale ne è seguito altro, recentissimo, relativo alle opere di scavo, datato 07/07/2008, in atti prot. n. 35822 del 08/07/2008.

In particolare a norma dell'art. 21-nonies della citata L. 241/90 - essendo le opere nonostante quanto detto sopra, solo recentemente effettivamente avviate, in ragione del reale e conclamato interesse pubblico sotto vari profili, nonché a tutela degli interessi dei destinatari del presente provvedimento - si ritiene dover adottare, in via di autotutela, il presente provvedimento.

PERTANTO:

VISTO il P.R.G.C.;

VISTO il PIANO URBANISTICO ESECUTIVO, Agglomerato Industriale di Bari-Modugno (variante 2004), approvato con Delibera C.S. 03/02/2005, n. 32, pubblicata su B.U.R.P. n. 24/02/2005;

VISTA la L.R. n. 56 lettera b) del 31/05/1980;

VISTA la L. 07/09/1990, n. 241, in particolare gli artt.: 7,8 , 9, 10, 21 septies-octies-nonies ;

VISTO il D.lgs 05/02/19997, n. 22, in particolare gli artt: 31 e 33;

VISTA la L.R. del 12/04/2001, n. 11;

VISTO il D.P.R. del 06/06/2001, n. 380, in particolare l'art. 11, comma 1;

VISTA la L.R. del 09/12/2002, n. 19;

VISTO il D.lgs 03/04/2006, n.152;

VISTO il D.lgs. del 18/08/2000, n. 267;

VISTO, per gli aspetti attinenti il presente provvedimento, il DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D'URGENZA 321, c. 3 bis, CPP N. 4594/08 R.G. notizie di reato del 19/09/2008, disposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Francesco BRETONE;

VISTE le comunicazioni di avvio del procedimento - ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/1990, n. 241 - in atti prot. n. 38979 del 23/07/2008 e successiva prot. n. 50103 del 22/09/2008, indirizzata a: EcoEnergia s.r.l., titolare dei permessi di costruire, all'Ing. TRENTADUE Nicola, progettista, Ing. CARELLA Carmine, progettista e direttore dei lavori, PUGLIA SCAVI s.r.l., impresa esecutrice dei lavori di scavo, al Direttore del Consorzio S.I.S.R.I.

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento - ai sensi dell'art. 7 della Legge 07/08/1990, n. 241 - in atti prot. n. 50103 del 22/09/2008 indirizzata alla Sig.ra DI CIAULA Irene, nella sua dichiarata qualità.

VISTE le memorie pervenute, a norma degli artt. 9 e 10 della L. 07/08/1990, n. 241, da parte dei seguenti soggetti interessati:

- CONSORZIO PER L'AREA INDUSTRIALE DI BARI, con nota prot. n. 4461 del 01/08/2008, in atti prot. n. 42297 del 07/08/2008;
- Società EcoEnergia s.r.l., con nota 14/08/2008, in atti prot. n. 43823 del 20/08/2008;
- Sig.ra DI CIAULA Irene, patrocinata dall'Avv. DEL VECCHIO Franco, con nota del 07/10/2008, in atti prot. n. 53735 del 10/10/2008;

VALUTATE le surrichiamate memorie, come innanzi argomentato al p.to B)“PROFILI DELL'ATTIVITA' DI RIESAME DEI PROCEDIMENTI”, nel senso che non apportano significativi elementi di valutazione in ordine al procedimento in esame;

Con i poteri di cui all'art. 107 del D. lgs. 18.08.2000;

DISPONE

- 1) annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.47 del del 06/10/2003 e il conseguenziale Provvedimento Conclusivo del Procedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive n. 0047610 del 06/10/2003;
- 2) annullamento in autotutela del Permesso di Costruire n.60 del 24/04/2007 e il conseguenziale Provvedimento Conclusivo del Procedimento del responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive n.22 del 24/04/2007;
- 3) ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi "ante operam", ex art. 31, comma 2, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, nonché ex art. 21, comma 2, legge regionale Puglia 12 aprile 2001, n. 11, dell'intero lotto di cui al permesso di costruire n. 60 del 24/04/2007, con preavviso di acquisizione al patrimonio comunale, ex art. 31, comma 3, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, del lotto di intervento;
- 4) di notificare il presente provvedimento alla Ditta "EcoEnergia s.r.l." con sede in Massafra (Taranto) alla Contrada "San Sergio", nella persona del suo Legale Rappresentante pro-tempore Sig. Antonio ALBANESE, e di trasmettere copia dello stesso ai seguenti enti ed indirizzi:

PRESIDENTE REGIONE PUGLIA

Via Dalmazia 70/b
70100 BARI

REGIONE PUGLIA

Assessorato all'Ambiente Settore Ecologia
Ufficio Tutela della Qualità dell'Aria
Dall'inquinamento Atmosferico ed Acustico
Viale delle Magnolie, 6, 8
70026 MODUGNO

PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BARI

Lungomare N.Sauro, 27
70100 BARI

PROVINCIA DI BARI

Ufficio Servizio Acque, Parchi e protezione civile
Via Amendola, 189/b
70126 BARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Dipartimento per la Protezione Ambientale
Direzione per l'inquinamento e rischi industriali
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della prevenzione
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Direzione Generale per l'Energia e le Risorse
Minerarie Ufficio C2 - Mercato Elettrico
Via Molise, 2
00187 ROMA

**CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
E DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI BARI**

Via delle Dalie, 5
70026 MODUGNO

REGIONE PUGLIA -
Assessorato P.T. Settore Ecologia

5

**SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DELLA PUGLIA DI TARANTO**

Via Duomo, 33
74100 TARANTO

AL SINDACO

ALL'ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

ALL'ASSESSORE ALLE POLITICHE AMBIENTALI E QUALITA' DELLA VITA

AL SEGRETARIO GENERALE

Manda per quando di competenza alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Bari, al Comando della Polizia Municipale di Modugno, nonché al Comando della Compagnia Carabinieri di Modugno, ed al settore Edilizia Privata ed Urbanistica.

Si fa presente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla notifica.

Modugno

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott. Ing. Giuseppe Capriulo)



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale:

.....

DICHIARA

Di aver notificato, in data odierna, la presente ordinanza mediante consegna di copia nelle mani di.....

Nella sua qualità di

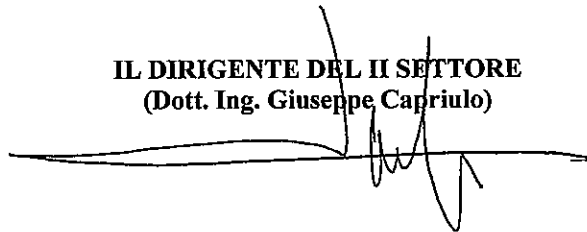
Data.....

IL MESSO NOTIFICATORE

.....

Cordialità

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott. Ing. Giuseppe Capriulo)



LexItalia.it

[Prima pagina](#) | [Legislazione](#) | [Giurisprudenza](#) | [Articoli e note](#) | [Forum on line](#) | [Weblog](#)

Giurisprudenza

n. 6/2008 - © copyright

TAR LAZIO - ROMA, SEZ. II BIS - sentenza 20 giugno 2008 n. 6978 - Pres. Pugliese, Est. Cogliani - Vittorio Immobiliare s.r.l. (Avv. Perica) c. Comune di Artena (Avv. Valeri) e Regione Lazio (Avv. Caprio) - (accoglie in parte).

1. Atto amministrativo - Annullamento d'ufficio - Disciplina prevista dall'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 - Valutazione dell'interesse pubblico al ritiro dell'atto - Necessità - Sussiste.

2. Atto amministrativo - Annullamento d'ufficio - Disciplina prevista dall'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 - Comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati - Necessità - Sussiste.

3. Atto amministrativo - Annullamento d'ufficio - Annullamento adottato a distanza di tempo dalla data dell'atto da ritirare - Motivazione sull'interesse pubblico e sul correlativo sacrificio degli interessi dei privati - Necessità - Sussiste.

4. Atto amministrativo - Annullamento d'ufficio - Disciplina prevista dall'art. 21-nonies della L. n. 241 del 1990 - Necessità di adottare il provvedimento di annullamento entro un 'termine ragionevole' - Interpretazione di tale disposizione.

5. Edilizia ed urbanistica - Permesso di costruire - Annullamento d'ufficio - Adottato su sollecitazione della Regione e di altri soggetti - A distanza di oltre un anno dalla data di rilascio del permesso - Motivazione sull'interesse pubblico e valutazione dell'affidamento del privato - Necessità - Mancanza - Illegittimità.

1. Ai sensi dell'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241 (introdotto dalla L. 11 febbraio 2005, n. 15), il provvedimento di annullamento in autotutela costituisce la manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, che non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso dal semplice ristabilimento della legalità violate.

2. L'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241 - in tema di annullamento d'ufficio degli atti amministrativi illegittimi - non precisa le ragioni di pubblico interesse, sottese all'esercizio del potere di autotutela, ma richiede alla P.A. una comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati; ciò significa che l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio è il risultato di una scelta discrezionale dell'amministrazione operata in assenza di precisi parametri normativi, poiché il legislatore si è astenuto dall'identificare le situazioni che costituiscono un interesse pubblico rilevante ai fini della rimozione dell'atto.

3. Un limite all'esercizio del potere di annullamento di un atto amministrativo illegittimo consiste nella certezza delle situazioni giuridiche originate dal provvedimento annullabile in via di autotutela. Infatti, se il provvedimento ha prodotto effetti favorevoli ed è trascorso un apprezzabile lasso di tempo, sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento nell'interessato, si deve ritenere che la stabilità della situazione venutasi a creare costituisca un limite all'autoannullamento. Deve pertanto ritenersi che la p.a. che agisce in via di autotutela debba evidenziare la concretezza e l'attualità del pubblico interesse che sostiene la scelta di annullare il provvedimento anche a distanza di tempo dalla sua adozione (1).

4. L'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241 prevede che l'annullamento d'ufficio va adottato entro un 'termine ragionevole', senza fornire elementi per definire la 'ragionevolezza' del termine entro il quale può essere esercitato il potere di autotutela. Quindi, per un verso, la P.A. è tenuta a motivare specificamente al riguardo e, per l'altro, occorre procedere caso per caso ad eseguire tale valutazione, esaminando gli elementi che caratterizzano la vicenda.

5. E' illegittimo un provvedimento di annullamento di ufficio di un permesso di costruire, adottato dopo un anno dal rilascio da un Comune a seguito della sollecitazione della Regione e di alcuni esposti ricevuti, che: 1) ha omesso di specificare in quale modo la trasformazione edilizia avrebbe inciso negativamente sull'ambiente e sull'assetto urbanistico del territorio, effettuando unicamente un generico richiamo agli interessi pubblici prevalenti, senza svolgere un'attenta disamina della situazione di fatto concernente l'area in questione; 2) ha omesso di valutare l'apporto partecipativo dei soggetti interessati; 3) non ha in alcun modo valutato, nel processo comparativo delle situazioni giuridiche coinvolte nel procedimento, l'affidamento ingenerato nei soggetti interessati, con il rilascio del permesso di costruire, che ha comportato la completa costruzione (nell'anno intercorso dal rilascio), il collocamento dei macchinari e la stipula di contratti con i terzi.

(1) Giurisprudenza ormai costante: cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 7 novembre 2002, n. 6113 e T.A.R. Lazio - Latina, 12 gennaio 2001, n. 81.

Documenti correlati:

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 18-6-2008, n. 3040, pag. http://www.lexitalia.it/p/81/cds4_2008-06-18.htm (sulla legittimità o meno dell'annullamento in autotutela di una concessione edilizia motivato con riferimento all'intento della P.A. di garantire un adeguato rapporto tra spazi liberi ed aree edificate nel centro storico comunale).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 12-3-2007, n. 1189, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds4_2007-03-12-1.htm (sulla necessità o meno, nel caso di annullamento della concessione edilizia disposto per dati progettuali falsi, di accertare se la falsità sia frutto di dolo o di mero errore materiale e sulla necessità o meno di una motivazione sull'interesse pubblico).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, ordinanza 6-3-2007, n. 1248, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/cds4_2007-03-06-0.htm (sull'illegittimità dell'annullamento della concessione edilizia senza parere della c.e.c.).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 31-10-2006, n. 6465, pag. http://www.lexitalia.it/p/62/cds4_2006-10-31-4.htm (sulla legittimità o meno del rifiuto dell'Amm.ne di esercitare il potere di annullamento di ufficio di una concessione rilasciata da tempo, nel caso in cui i lavori siano in fase di avanzata realizzazione).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. IV, sentenza 26-5-2006, n. 3201, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/cds4_2006-05-26.htm (sulla legittimità o meno dell'annullamento della concessione edilizia per violazione delle distanze tra edifici e sulla portata della clausola che fa salvi i diritti dei terzi apposta nelle concessioni edilizie).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 22-12-2005, n. 7326, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/cds5_2005-12-22-3.htm (sulla legittimità o meno dell'annullamento di una concessione edilizia disposto perchè la costruzione è sita ad una distanza dal ciglio stradale inferiore a quella minima prevista dalle N.T.A.).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 29-11-2004, n. 7746, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-11-29-4.htm (sulla legittimità dell'annullamento di una concessione edilizia perchè la parte da realizzare non in aderenza non rispetta il limite di 10 metri tra pareti finestrate e sull'irrilevanza a tal fine del fatto che tra i due edifici esiste un muro di confine).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 12-10-2004, n. 6554, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2004-10-12-8.htm (sui casi in cui non occorre motivazione sul pubblico interesse per l'annullamento di una concessione edilizia).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 1-12-2003, n. 7819, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2003-12-1-5.htm (sull'illegittimità di un annullamento di concessione edilizia rilasciata in forma tacita non preceduto dal necessario avviso).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 12-11-2003, n. 7218, pag. http://www.lexitalia.it/p/cds/cds5_2003-7218.htm (è illegittimo l'annullamento in via di autotutela della concessione edilizia per meri motivi di legittimità disposto a distanza di un anno dal rilascio della concessione; occorre in ogni caso il parere della c.e.c. chiesto in sede di rilascio della concessione).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 1-3-2003, n. 1150, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_2003-03-01-7.htm (sulla motivazione che occorre nel caso di annullamento o revoca di una concessione edilizia).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 6-6-2002, n. 3173, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_2002-06-06-3.htm (è illegittimo il diniego di concessione edilizia o l'annullamento di una preesistente concessione relativa ad opere da realizzare su di una strada vicinale, ove le opere stesse non impediscano o riducano l'esercizio del pubblico transito).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 9-5-2000, n. 2648, pag. http://www.lexitalia.it/cds1/cds5_2000-2648.htm (sull'annullamento d'ufficio di una concessione edilizia).

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V, sentenza 10-3-1999, n. 229, pag. http://www.lexitalia.it/private/cds/cds5_1999-0229.htm (sull'annullamento di una concessione edilizia rilasciata sulla base di una falsa rappresentazione dello stato di fatto).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS, sentenza 31-10-2007, n. 10834, pag. http://www.lexitalia.it/p/72/tarlazio2bis_2007-10-31.htm (sulla legittimità o meno dell'annullamento di una concessione edilizia, motivato con riferimento alla prevalenza dell'interesse della collettività insediata, ove l'intervento edificatorio assentito sia stato completamente portato a termine).

TAR LAZIO - ROMA SEZ. II BIS, sentenza 7-3-2007, n. 2218, pag. http://www.lexitalia.it/p/71/tarlazio2bis_2007-03-07.htm (sulla legittimità o meno dell'annullamento della concessione edilizia non preceduto dall'acquisizione del parere della c.e.c. e non accompagnato da una motivazione sull'interesse pubblico).

TAR BASILICATA - POTENZA, sentenza 10-4-2006, n. 238, pag. http://www.lexitalia.it/p/61/tarbasilicata1_2006-04-10.htm (sulla necessità o meno di una motivazione sull'interesse pubblico nel caso di annullamento di concessione edilizia disposto per errore provocato dal titolare della concessione).

TAR CAMPANIA - NAPOLI SEZ. IV, sentenza 1-4-2005, n. 3029, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarcampna4_2005-04-01.htm (sul mancato annullamento di una concessione edilizia illegittima, motivato con riferimento all'avvenuto consolidamento delle posizioni giuridiche del destinatario del provvedimento ritirato).

TAR VENETO SEZ. II, sentenza 5-5-2005, n. 1952, pag. http://www.lexitalia.it/p/51/tarveneto2_2005-05-05.htm (sulla necessità, nel caso di annullamento di una concessione edilizia, di seguire le medesime forme e procedure previste per il suo rilascio).

TAR SARDEGNA, SEZ. II, sentenza 21-9-2005, n. 1916, pag. http://www.lexitalia.it/p/52/tarsardegna2_2005-09-21.htm (sull'impossibilità ritenere illegittimo l'annullamento della concessione edilizia non preceduto da avviso di inizio del procedimento nel caso in cui sia stata notificata preventivamente una ordinanza di sospensione dei lavori).

TAR ABRUZZO - L'AQUILA, sentenza 26-7-2004, n. 843, pag. http://www.lexitalia.it/p/tar/tarabruzzoaq_2004-07-26.htm (sulla legittimità del diniego di annullamento d'ufficio di una concessione edilizia rilasciata in violazione delle distanze motivato con riferimento al lungo lasso di tempo intercorso dal rilascio della concessione).

REPUBBLICA ITALIANA**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio****Sezione Seconda bis**

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sul ricorso n. R.G. 9019 del 2007 proposto dalla

Società Vittorio Immobiliare s.r.l. in persona dell'Amm.re unico Fiorentini Elide Cristina ed elettivamente domiciliata in Roma, in via della Giuliana n. 63 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Fiorino e rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Perica;

contro

- Comune di Artena, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Valeri e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio n. 2;

- Regione Lazio, in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Caprio e presso la stessa elettivamente domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna n. 27;

per l'annullamento

- dell'ordinanza n. 126/07 emessa l'11.9.07 prot. n. 18402 notificata il 12.9.07, con cui il responsabile dell'Ufficio urbanistica del Comune di Artena annullava il permesso di costruire n. 67 del 24.11.2006 ed il permesso di costruire in variante n. 9 dell'1.3.2007 rilasciati alla Società ricorrente, con cui era autorizzata, previo cambio di destinazione d'uso da agricolo-artigianale ad artigianale-industriale, la realizzazione di un capannone per la lavorazione del ferro;

- della comunicazione della Regione Lazio-Dipartimento territorio, senza data prot. n. 106936, pervenuto al protocollo del Comune di Artena il 28.6.2007, con cui si chiedeva l'invio della documentazione relativa al capannone in corso di realizzazione da parte della Società ricorrente e si invitava il Comune a disporre la "sospensione cautelativa dei lavori riguardanti la costruzione del capannone industriale al fine di poter idoneamente verificare lo stato delle procedure amministrative seguite";

- del verbale di accertamento dello stesso ufficio della Regione Lazio del 25.7.2007, pervenuto al Comune di Artena in data 30.7.07 prot. n. 15516, indirizzato al responsabile dell'Area urbanistica del Comune di Artena ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri con cui si chiedeva al Comune medesimo, nell'esercizio dei propri poteri di autotutela, di annullare d'ufficio i permessi di costruire n. 67 del 24.11.2006 e n. 9 dell'1.3.2007 rilasciati alla soc. Vittorio Immobiliare e di ogni altro provvedimento presupposto e conseguente;

- dell'art. 24 delle norme tecniche del PRG del Comune di Artena nel caso in cui si ritenga che non consentano la modifica di destinazione d'uso delle strutture esistenti, già adibite a fungicoltura, a destinazione artigianale;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Artena e della Regione Lazio;

Visti gli atti tutti di causa;

Designato relatore alla pubblica udienza del 17.4.2008 il Cons. Solveig Cogliani, ed uditi gli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio;

FATTO

Il ricorso indicato in epigrafe trae origine dal provvedimento n. 126 del 2007, con cui il responsabile del servizio urbanistica del Comune di Artena decideva di annullare in autotutela il permesso di costruire n. 67 del 2006 ed il permesso in variante n. 9 del 2007 rilasciati alla società Vittorio Immobiliare s.r.l., che autorizzavano il cambio di destinazione d'uso da agricolo-artigianale ad artigianale -industriale, con incremento di cubature e accorpamento per la realizzazione di un capannone per la lavorazione del ferro, in quanto in contrasto con la disciplina prevista dalle NTA del PRG, in particolare dall'art. 24, in considerazione della carenza di chiarezza della documentazione allegata alla richiesta dei permessi di costruire.

In particolare, con il richiamato provvedimento, preceduto dall'avviso di avvio del procedimento, l'amministrazione esprimeva che con il permesso di costruire n. 67 del 2006, era autorizzata la ristrutturazione ed il cambio di destinazione d'uso, con aumento di cubatura, del capannone, sul terreno di proprietà della ricorrente, distinto al catasto al foglio n. 25 p.lle 52, 53, 90, 93 e con il successivo permesso in variante, era concesso l'accorpamento da due ad un unico magazzino per la lavorazione di materiali ferrosi ed affini.

Tali atti interessavano i manufatti destinati a serre e condonati con la concessione in sanatoria del 2001 n. 63.

Il comune prendeva atto della nota della Regione Lazio n. 13234 del 2007, con cui si segnalavano possibili irregolarità nel rilascio dei titoli autorizzativi. In specie, l'amministrazione evidenziava nel provvedimento di autotutela che dalla foto aerea del 2006, i manufatti oggetto dell'intervento non risultavano presenti, essendo rinvenibili solo le tracce a terra, essendo andate le serre distrutte, per stessa ammissione della società istante, in occasione di un incendio. L'amministrazione, riferiva, dunque, la difformità tra la reale consistenza delle volumetrie individuate come esistenti e la realtà di fatto, riportando anche le altezze delle serre come derivanti dalla concessione n. 63 rilasciata nel 2001, pari a ml. 2,10, differente da quella indicata in sede di nuova richiesta di permesso.

Ulteriormente evidenziava che la nuova destinazione sarebbe incompatibile con quella risultante dalla destinazione dell'area D1 - artigianale con nucleo produttivo esistente - e che il cambiamento avrebbe un impatto negativo sulla salubrità dell'area e sulla vivibilità del comprensorio.

Per i motivi sopra esposti, l'amministrazione decideva di procedere all'annullamento dei provvedimenti di permesso già rilasciati alla società istante.

Avverso siffatta determinazione, la Società Vittorio Immobiliare a r.l. proponeva ricorso, denunciando i seguenti vizi di legittimità:

1 - Violazione e falsa applicazione della l. reg. Lazio 12.8.1996 n. 34 e successive modificazioni, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, in quanto tale legge ha dettato una disciplina urbanistica specifica per la costruzione delle serre in zona agricola, anche in deroga alle norme dettate dal PRG, tuttavia successiva alla realizzazione delle strutture già adibite alla fungicoltura, sanate nel 2001; inoltre l'art. 4, comma 2, di siffatta disciplina regionale, non regolerebbe il cambio di destinazione d'uso delle serre, ma solo la potenzialità edificatoria delle superfici occupate da serre nel caso di destinazione urbanistica agricola ed ancora le c.d. 'serre' realizzate dalla società Vittorio Immobiliare a r.l. sarebbero in ogni caso del tutto difformi da quelle regolate dalla legge in esame e definite dall'art. 2 della stessa, poiché realizzate con due pareti completamente in muratura e con muretti laterali di oltre un metro ed ancora a strutture metalliche fisse, essendo state costruite negli anni tra i '60 ed i '70 e successivamente sanate come cubatura complessiva di mc 33.400 nel 2001, su domanda del 1986.

2 - Violazione degli artt. 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della l. n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, in mancanza di una motivazione specifica in ordine all'interesse pubblico attuale all'annullamento in autotutela ed in presenza, invece del preventivo parere ASL rilasciato ai fini della richiesta dei titoli abilitativi.

3 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per mancata considerazione della circostanza che parte delle strutture destinate a 'serra', seppur interessate dall'incendio, rimase non aggredite dal fuoco (le parti in muratura e metalliche), come si evincerebbe dalla perizia redatta nel corso del giudizio civile innanzi al Tribunale di Velletri promosso dalla precedente proprietaria (Fior funghi) per il risarcimento del danno.

4 - Violazione e di legge ed eccesso di potere, in ragion del fatto che la ricorrente aveva acconsentito a che l'amministrazione provvedesse alla emissione di una variante in corso d'opera in cui fosse soppressa la

destinazione industriale in ragione della natura artigianale della lavorazione del ferro lì prevista, come evidenziato in sede di memoria nell'ambito del procedimento di annullamento.

5 – Eccesso di potere per violazione della logica, per illogicità manifesta e violazione del regolamento con riferimento all'art. 24 delle disposizioni di attuazione del PRG di Artena, poiché lo stesso PRG ha previsto il mutamento di destinazione da agricolo a artigianale di completamento, dell'area in esame.

Conseguentemente la società istante chiedeva l'annullamento dei provvedimenti impugnati e formulava altresì, domanda di risarcimento del danno in ragione anche delle spese sostenute per la realizzazione delle opere, oggetto del successivo annullamento.

Si costituiva il Comune, chiedendo la reiezione della domanda. In particolare, l'amministrazione controdeduceva ai motivi di ricorso, affermando che:

- nella relazione allegata al condono edilizio, la ricorrente avrebbe erroneamente computato i fabbricati esistenti sull'intero terreno e non solo sulle particelle 51-52-53 indicate nelle istanze;
- all'epoca dell'istanza edilizia, le serre erano andate distrutte a causa dell'incendio;
- che la funzione di serra non era mai stata contestata dalla società ricorrente;
- la volumetria delle serre non avrebbe potuto in ogni caso essere utilizzata per finalità diverse da quelle agricole;
- in ogni caso il provvedimento sarebbe da intendersi correttamente e sufficientemente motivato anche in ragione della mancata adduzione di idonei chiarimenti da parte della società ricorrente;
- dalla lettura dell'art. 24 NTA deriverebbe la possibilità di consentire nella zona D1, interventi di ampliamento delle attività esistenti, ma non nuove costruzioni;
- in ogni caso la domanda di risarcimento del danno sarebbe priva dei presupposti.

Si costituiva, altresì, la Regione, chiedendo il rigetto della

domanda e precisando che le serre preesistenti erano prive di una propria volumetria in senso urbanistico e, pertanto, il loro ingombro non poteva essere computato come cubatura delle opere assentite con i permessi poi annullati d'ufficio.

La causa era trattenuta in decisione all'udienza di discussione.

DIRITTO

Osserva il Collegio che per ordine logico deve essere esaminata per primo il secondo motivo di gravame, che attiene alla legittimità dell'esercizio del potere di autotutela, alla luce dei principi fissati dalla legge sul procedimento amministrativo, come da ultimo modificata ed integrata.

Infatti, con la legge 11.2.05, n. 15, è stato aggiunto il Capo IV-bis alla legge 7.8.90, n. 241, all'interno del quale trovano collocazione le disposizioni in tema di autotutela come l'art. 21-nonies, (avente ad oggetto l'annullamento d'ufficio). In sostanza, il provvedimento di annullamento in autotutela costituisce la manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, che non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso dal semplice ristabilimento della legalità violata.

Come ricordato, con le menzionate disposizioni il legislatore, per la prima volta, detta norme in tema di autotutela amministrativa, recependo i principi e la prassi formati in assenza di una disciplina normativa.

Le ragioni di pubblico interesse, sottese all'esercizio del potere di autotutela, non sono specificate dall'art. 21-nonies. Si richiede, quindi, alla p.a. una comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati. Ciò significa che l'interesse pubblico all'annullamento d'ufficio è il risultato di una scelta

discrezionale dell'amministrazione operata in assenza di precisi parametri normativi, poiché il legislatore si è astenuto dall'identificare le situazioni che costituiscono un interesse pubblico rilevante ai fini della rimozione dell'atto. Tuttavia, un limite all'esercizio del potere di annullamento consiste nella certezza delle situazioni giuridiche originate dal provvedimento annullabile in via di autotutela. Infatti, se il provvedimento ha prodotto effetti favorevoli ed è trascorso un apprezzabile lasso di tempo, sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento nell'interessato, si deve ritenere che la stabilità della situazione venutasi a creare costituisca un limite all'autoannullamento. Le svolte considerazioni evidentemente si pongono in contrasto con l'aspirazione alla costante legittimità dell'azione amministrativa, ma le esigenze di certezza del diritto e di affidamento ingenerato dalla stessa p.a. attraverso l'emanazione dell'atto illegittimo ed l'omesso tempestivo ritiro, inducono a preferire una soluzione che contemperi la necessità del ripristino della legittimità e gli altri interessi concorrenti.

Infatti, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, la p.a. che agisce in via di autotutela deve evidenziare la concretezza e l'attualità del pubblico interesse che sostiene la scelta di annullare il provvedimento anche a distanza di tempo dalla sua adozione (Cfr. Cons. St., sez. IV, 7.11.02, n. 6113; TAR Lazio, Latina, 12.1.01, n. 81).

Circa la valutazione del lasso di tempo intercorrente tra l'emanazione dell'atto da ritirare ed il provvedimento di annullamento assunto in via di autotutela, il potere di esercitare l'autotutela non soffre limiti temporali, ma il decorso del tempo può consolidare situazioni di fatto sorrette dall'apparenza di uno stato di diritto basato sull'atto da ritirare. In sostanza, rileva ai fini della decisione sull'annullamento l'affidamento ingenerato dall'atto nell'interessato in merito alla legittimità del provvedimento. La ragionevolezza del termine è un concetto vago e indeterminato. In vero, l'art. 21-nonies, parla di 'termine ragionevole' senza fornire elementi per definire la 'ragionevolezza' del termine entro il quale può essere esercitato il potere di autotutela. Quindi, per un verso, la p.a. è tenuta a motivare specificamente al riguardo e, per l'altro, occorre procedere caso per caso ad eseguire tale valutazione, esaminando gli elementi che caratterizzano la vicenda.

Le considerazioni sopra svolte portano all'accoglimento della censura di illegittimità svolta da parte ricorrente, a prescindere dalla specifica valutazione in ordine alla legittimità o meno del pregresso provvedimento di permesso di costruzione e della successiva variante.

Infatti, è sufficiente evidenziare che il provvedimento di autotutela, emanato a seguito della sollecitazione della Regione e degli esposti ricevuti, in primo luogo ha omesso di specificare in quale modo la trasformazione edilizia avrebbe inciso negativamente sull'ambiente e sull'assetto urbanistico del territorio, effettuando unicamente un generico richiamo agli interessi pubblici prevalenti, senza svolgere un'attenta disamina della situazione di fatto concernente l'area in questione.

Ulteriormente, l'amministrazione ha omesso di valutare l'apporto partecipativo della società ricorrente, dichiaratasi disponibile a mantenere una destinazione artigianale ai locali, in aderenza con la classificazione urbanistica a D1.

In ogni caso, l'Amministrazione non ha in alcun modo valutato, nel processo comparativo delle situazioni giuridiche coinvolte nel procedimento, l'affidamento ingenerato nella Società ricorrente, con il rilascio dei permessi, che ha comportato la completa costruzione (nell'anno intercorso dal rilascio), il collocamento dei macchinari e la stipula di contratti con i terzi.

Tali elementi appaiono sufficienti a determinare l'illegittimità del provvedimento di annullamento impugnato, senza che possano soccorrere le difformità evidenziate dall'amministrazione e che avrebbero dovuto costituire oggetto di esame in sede di valutazione del provvedimento accoglimento dell'istanza di permesso.

Nella specie, infatti, non appare rinvenibile una falsa rappresentazione della realtà fattuale, svolta da parte ricorrente ed idonea a trarre in inganno l'amministrazione nello svolgimento della propria attività di controllo e di valutazione.

Si tratta, invece, di una differente interpretazione dei dati attinenti alla consistenza delle serre, alla loro utilizzabilità come volumetria, pur dopo il danneggiamento provocato dall'incendio, alla luce della legislazione regionale e della disciplina urbanistica.

Per quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, con riferimento alla domanda caducatoria e, per l'effetto deve essere annullata l'ordinanza n. 126 del 2007.

Nulla deve disporsi con riferimento agli altri atti, che risultano endoprocedimentali.

Deve, al contrario, essere respinta la domanda risarcitoria, che risulta formulata in modo generico, senza alcuna specificazione dei danni subiti.

Inoltre, l'annullamento del provvedimento censurato come lesivo, appare, nel caso in esame, completamente reintegratario della posizione giuridica della società ricorrente.

In ragione della complessità delle fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda bis, accoglie, in parte e per l'effetto, annulla l'ordinanza n. 126 del 2007 impugnata. Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma il 17.4.2008, in Camera di Consiglio, con l'intervento dei signori magistrati:

- Eduardo Pugliese, Presidente,
- Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore,
- Mariangela Caminiti, Primo Referendario,

Depositata in Segreteria in data 20 giugno 2008.



* Inizio pagina

Tribunale Amministrativo Regionale VENETO - Venezia Sezione 2
Sentenza del 14 novembre 2008, n. 3572

Integrale

EDILIZIA - ABUSI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto,

seconda Sezione,

con l'intervento dei signori magistrati:

Giuseppe Di Nunzio Presidente

Riccardo Savola Consigliere

Marco Morgantini/Referendario, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1951/2008 proposto da St. Fo., rappresentato e difeso dagli avv.ti Lu. An. e Gi. Pl., con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Ve., Sa. Po. (...);

CONTRO

Il Comune di Ca. in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gi. Pa. e St. Gu., con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Me., Via Pa. (...);

PER

l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento comunale 30.6.2008 n. 45 di demolizione opere edili.

Visto il ricorso, notificato il 16.10.2008 e depositato presso la Segreteria il 29.10.2008, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ca., depositato il 7.11.2008;

Visti gli atti tutti di causa;

Uditi alla camera di consiglio del 12 novembre 2008, convocata ai sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Referendario Marco Morgantini - l'avv. Lu. An. per il ricorrente e l'avv. Gi. Pa. per il Comune intimato;

Rilevata, ai sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere la causa con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi;

considerato

L'ordinanza impugnata è motivata con riferimento all'esecuzione, in assenza di titolo edilizio, delle seguenti opere:

- tettoia di metri 5, 10 per 3, 70 altezza metri 1, 90, utilizzata per ricovero veicoli;
- tettoia di metri 4, 40 per 6 altezza metri 3, utilizzata per ricovero materiali.

Il ricorrente ha spontaneamente demolito la tettoia utilizzata per ricovero veicoli.

Per il resto egli ha proposto il ricorso di cui in epigrafe che è infondato.

Infatti il manufatto è stato realizzato senza il previo rilascio di idoneo titolo edilizio.

D'altro canto sarebbe irrilevante se, come affermato dal ricorrente, le opere fossero state eseguite in tempi remoti, in modo che l'amministrazione dovrebbe motivare sulla sussistenza di un particolare interesse pubblico oltre al mero accertamento dell'abusività edilizia.

Infatti, la natura permanente dell'illegittimo edilizio esclude che gravi sull'Amministrazione uno specifico onere di motivazione in ordine al lasso di tempo trascorso dalla realizzazione delle opere e alle ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, che giustificano l'adozione dei provvedimenti repressivi, essendo sufficiente l'oggettivo riscontro dell'abusività dell'opera (T.A.R. Campania - Napoli, VI^a, 20.4.2005 n. 4336).

Il ricorso deve quindi essere rigettato.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la regola della soccombenza, e sono pertanto posti a carico del ricorrente nella misura di Euro 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio, complessivamente liquidati in Euro 2.000,00 (duemila/00) al netto di I.V.A. e C.P.A.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2008.

Riferimenti:
Giurisprudenza

Anteprima



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

I SETTORE SEGRETERIA - AA.GG. - PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI
SERVIZIO PERSONALE

Prot. _____

Modugno, 1 dicembre 2008

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. 66762	
- 3 DIC. 2008	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____

Al Responsabile
Ufficio Legale
Avv. Cristina Carlucci

S E D E

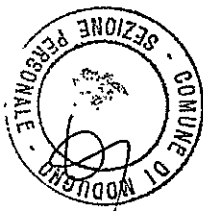
Oggetto: Accertamento debito per pensione corrisposta in più a favore di Ruccia Angelo.

In riscontro alla Sua nota del 28/11/2008 prot.n.63780, si comunica che questo Ufficio è in attesa di conoscere dall'INPDAD di Bari, giusta richiesta del 25/11/2004, se sia applicabile al caso in oggetto, l'art.38, co.8, della L.28/12/2001 n.448 (Finanziaria 2002), così come richiesto dallo stesso Ruccia, e in caso positivo l'esatta rideterminazione del debito.

In data 16/05/2006 con nota prot.n.24239, questo Ufficio ha sollecitato il riscontro della nota, ad oggi rimasta inevasa.

Pertanto, non si è provveduto al rimborso all'INPDAP di Bari della somma per pensione corrisposta in più in favore di Ruccia Angelo, poichè si è in attesa di conoscere se lo stesso abbia diritto o meno all'applicazione dei predetti benefici.

Nel contempo si chiede di conoscere lo stato degli atti relativo al recupero dell'indebito in favore dei sigg.ri Mosca Giuseppe e Cucinella Luigi, avendo questo Ente già rimborsato all'INPDAP quanto dovuto.



IL DIRIGENTE I SETTORE
dr.ssa Beatrice Maggio



PROCURA della REPUBBLICA
BARI

DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO D'URGENZA
321 c. 3 bis cpp

Il Pubblico Ministero, **dr. Francesco Bretone**;

Visti gli atti delle indagini preliminari nei confronti di:

1. **Carella Carmine**, nato a Bari il 21.09.1953, ivi residente via Loquercio n. 49, progettista e direttore dei lavori
2. **Nicola Trentadue** (da identificare al momento del sequestro) progettista e direttore dei lavori
3. **Albanese Antonio**, nato a Massafra (TA) il 22.05.1963, ivi residente via Nicotera n 59, legale rappresentante della Eco Energia s.r.l.
4. **Limongelli Luca** nato a Bari il 19.11.1955 res. in Bari v. Amendola 52

INDAGATI:

I PRIMI TRE

A) del reato di cui all' art. 110 cp 44 lett c) DPR 380/01 per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità sopra precisate,

- in assenza della prescritta autorizzazione edilizia perché illegittime quelle rilasciate dal Comune di Modugno non avendo il richiedente sia al momento della richiesta sia ad oggi la proprietà di tutte le particelle interessate dall'opera;

- in assenza della prescritta V.I.A. poiché quella rilasciata dalla Regione Puglia n. 450 del 25.9.2007 è nulla e illecita per vizi formali e sostanziali

- in assenza del parere obbligatorio e vincolante dell'Autorità di Bacino essendo l'area sottoposta a vincolo idrogeologico dal PAI già in vigore sia al momento del rilascio del secondo permesso di costruire - variante in corso d'opera n. 60 del 24 aprile 2007 – sia del parere favorevole di V.I.A. n. 450 del 25.9.2007;

- in assenza di nulla osta paesaggistico trattandosi di area dichiarata di notevole bellezza paesaggistica con D.M. 1 agosto 1985 (G.U. 6.2.1986 c.d. galassino);

- in assenza di nulla osta paesaggistico trattandosi di area vincolata ai sensi dell'art. 146 T.U. n. 490/99 poiché a meno di 150 mt dalla Lama Misciano inserita nell'elenco delle acque pubbliche;

- in assenza del nulla osta dell'ENAC necessario poiché le opere superano in altezza il limite consentito nel raggio di 3 Km dall'aeroporto;

iniziato la costruzione in via dei Fiordalisi zona industriale di Modugno nell'area riportata in catasto al Foglio di Mappa 6, Particelle 630, 628, 84, 869 (ex 624 parte), 864 (ex 185 parte), 626, 867 (ex 225 parte), 862 (ex 70 parte), 224, 78, 80, 81, 82, 671, 674, 675, 802, 871 (ex 692 parte), 893 (ex 187 parte), 444, 632, 895 (ex 231 parte) e 86 in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e rischio idrogeologico di una centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (CDR e/o Biomasse, c.d. termovalorizzatore)

B) del reato di cui all'art. 110 cp e 181 D.Lvo n. 42 del 2004 per avere nelle rispettive qualità eseguito le opere di cui al capo A) in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza la prescritta autorizzazione paesaggistica;

in Modugno fino ad oggi

LIMONGELLI

C) del reato di cui all' artt 479 cp per avere - quale dirigente del settore ecologia della Regione Puglia (pubblico ufficiale) - formato un atto ideologicamente falso e precisamente nella determinazione n. 450 del 25.9.2007 - parere di valutazione di impatto ambientale per la realizzazione dell'impianto di cui al capo a) -

- Ometteva di rilevare che l'area in oggetto era zona sottoposta a vincolo idrogeologico dal P.A.I. facendo riferimento nell'atto amministrativo esclusivamente alla Lama Balice e non alla più vicina Lama Misciano (v. p. 4 e p. 8 paragr. "vincoli e dissesti" del parere di VIA) pur richiamata nella stessa p. 8 paragrafo "suolo e sottosuolo";
- Ometteva di rilevare che l'impianto non adottava la migliore tecnologia (BAT) limitandosi ad affermare che (p. 5 del parere) "le scelte sono tecnologicamente apprezzabili";
- Affermava falsamente (p.6 del parere) che il CDR proverrà da alcuni centri pugliesi e sarà di qualità superiore omettendo di rilevare che il CDR sarà prodotto anche all'interno della stessa centrale da un impianto privo di autonoma autorizzazione;
- Ometteva di motivare sullo smaltimento delle ceneri prodotte dalla centrale considerate nello studio di impatto ambientale (S.I.A.) erroneamente come rifiuto non pericoloso;
- Ometteva di rilevare che lo stoccaggio e il trattamento delle ceneri avveniva all'interno dello stesso termovalorizzatore e che trattandosi di operazione di trattamento di rifiuto pericoloso occorreva per l'impianto una specifica autorizzazione;
- Ometteva di rilevare che per l'impianto di produzione di CDR occorreva una specifica autorizzazione;
- Ometteva di rilevare la presenza di vincoli aeroportuali;
- Ometteva di rilevare la presenza di vincoli paesaggistici;

D) del reato di cui all'art 323 cp per avere con la condotta di cui al capo C); in violazione di norme di legge (D.M. 31.1.2005, D.Lv. 18.2.2005 n. 59, D.Lvo 11 maggio 1999 n. 152, D.Lvo 11.5.2005 n. 133) intenzionalmente procurato alla Eco Energia un ingiusto vantaggio patrimoniale e arrecato un ingiusto danno ai Comuni dell'area interessata rilasciando parere di VIA favorevole.

In Bari il 25.9.2007

FATTO

In via dei Fiordalisi - nella zona industriale di Modugno gestita dal Consorzio ASI - sono in corso i lavori per la realizzazione di una centrale di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (CDR e/o Biomasse) (c.d. termovalorizzatore) che è stata progettata dalla ditta EcoEnergia s.r.l.; la ditta Euroenergy s.r.l. realizzerà l'impianto con progettazione esecutiva e supervisione del montaggio affidata alla ditta Impes Engineering di Taranto.

L'area interessata per la realizzazione del termovalorizzatore ha una superficie complessiva di circa 35 mila mq.

La società Eco Energia s.r.l, con istanza del 14.02.02 ha richiesto concessione edilizia al Consorzio Industriale di Bari e al comune di Modugno per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da 10 MW alimentato a CDR e biomasse.

A seguito di tale istanza, corredata del nulla osta favorevole del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari (prot. N. 3130 del 12.06.2002) sono stati acquisiti dalla società Eco Energia s.r.l. gli atti necessari al rilascio del provvedimento e precisamente:

1. parere di conformità ex art. 2 DPR n. 37/98 del Comando Provinciale di Bari di Vigili del Fuoco (prot. N. 21164 del 11.07.2002);
2. parere tecnico favorevole del responsabile del procedimento del comune di Modugno (prot. N. 7535 U.T. del 16.09.2002);
3. parere favorevole della Commissione edilizia comunale di Modugno del 17.10.2002;
4. parere preventivo igienico - sanitario favorevole dell'ASL BA/4 (prot. N. 937 del 29.10.2002);
5. parere motivato espresso favorevole del responsabile del procedimento (prot. N. 8887 U.T. del 29.10.2002);
6. parere del Dirigente del II Settore del 31.10.2002, recante nulla osta;
7. verbale di consegna alla società Eco Energia s.r.l. da parte del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari (prot. 49575 del 08.11.2002).

Il comune di Modugno ha rilasciato alla società Eco Energia s.r.l. l'atto di permesso di costruire n. 47 del 06.10.2003 a seguito di una relazione urbanistica di un proprio dirigente di cui all'atto n. 37195 del 20.08.2003.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia con nota n. 8376 del 30 aprile 2004 rilasciava il nulla osta alla realizzazione dei lavori.

Sull'iter autorizzativo si è registrato inoltre un contenzioso giurisdizionale con un pronunciamento del TAR Puglia (sentenza n. 996/05 della III Sezione) e del Consiglio di Stato (sentenza n. 671/06).

La Eco Energia s.r.l. depositava lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A) come richiesto dall'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia con nota prot. N. 1955 del 06.02.2007, al fine di ottemperare agli obblighi conseguenti la decisione della Corte di Giustizia Europea - causa C-486/04.

Il giorno 25 settembre 2007, il dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia, dott. Luca Limongelli, sulla base dello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla Eco Energia S.r.l. ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 05.09.2007 esprimeva parere favorevole alla compatibilità ambientale con le seguenti prescrizioni:

- che il collegamento dalla sottostazione alla linea a 150 kV venga interamente interrato;
- che venga effettuata una campagna analitica annuale per determinare la attuale concentrazione delle TCDD e TCDF nei pressi del termovalorizzatore.

RISULTATI DELLE INDAGINI

Le indagini di questo ufficio hanno premesso di accertare, per quanto verrà in seguito precisato, che la Eco Energia non possiede le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'opera:

1. la determinazione del dirigente del settore Ecologia della Regione Puglia, dott. Luca Limongelli, del 25.9.2007 n. 450 (parere favorevole alla compatibilità ambientale) è affetta da vizi formali e sostanziali che ne inficiano la sua validità;
2. manca il nulla osta paesaggistico trattandosi di area soggetta a vincolo dal D.M. 1.8.1985 (c.d. galassino) e ex art 146 T.U. 490/99;

4. manca il parere obbligatorio dell'Autorità di bacino trattandosi di area soggetta a rischio idrogeologico;
5. manca il nulla osta dell'ENAC perché mai richiesto per la realizzazione di opere che hanno altezza superiore a quella consentita nel raggio di 3 Km dall'aeroporto.

1. Permesso di costruire.

La Eco Energia s.r.l. ha presentato per la realizzazione dell'impianto istanza di assegnazione dei suoli al Consorzio in data 11.02.2002, ed ha ricevuto la preassegnazione del suolo con Deliberazione del Commissario Straordinario n.147 / 2002; in seguito ha ottenuto dal Comune di Modugno il permesso di Costruire n. 47 del 06.10.2003.

L'impianto è ubicato in Via Fiordalisi, Zona Industriale, Comune di Modugno (BA), nell'area riportata in catasto

- Foglio di Mappa 6,
- Particelle 630, 628, 84, 869 (ex 624 parte), 864 (ex 185 parte), 626, 867 (ex 225 parte), 862 (ex 70 parte), 224, 78, 80, 81, 82, 671, 674, 675, 802, 871 (ex 692 parte), 893 (ex 187 parte), 444, 632, 895 (ex 231 parte) e 86.

Il Comune ha scoperto ultimamente che l'assegnazione definitiva delle aree di cui al Foglio di Mappa 6 - particelle 86 895, 896 (ex 231) ancora oggi non è avvenuta per via di un contenzioso amministrativo ancora in atto. La Eco ENERGIA sta pertanto realizzando l'opera su aree che non sono di proprietà sua né del Consorzio. Il Comune di Modugno ha proceduto ad avviare il procedimento ex art 7 L. 241/1990 per l'annullamento in autotutela dei permessi a costruire nn. 47/03, 60/07;

Le risposte inviate dal Consorzio al Comune di Modugno (in atti) non chiariscono la titolarità dei terreni da parte del Consorzio

Appare pertanto evidente che allo stato il permesso a costruire è stato rilasciato illegittimamente poiché il richiedente non aveva la titolarità dell'area. Né può certo essere considerata una giustificazione quella della Eco Energia che comunica di sospendere i lavori sulle due particelle in contestazione; infatti l'opera e quindi i relativi permessi non possono essere parcellizzati ma vanno considerati nel loro complesso.

2. vizi del parere di VIA - delibera n. 450 del 25.9.2007 -

a) vizi di forma

Basta dare una lettura alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001 "norme sulla valutazione di impatto ambientale" per comprendere come l'iter seguito dall'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia abbia eluso i principi posti a base della normativa.

In essa si afferma (gli stessi principi sono richiamati nel D.Lvo 152/2006 artt 22 e ss)¹:

¹ Bollettino Ufficiale Regionale Puglia
Bollettino Regionale n°57
pubblicato il 2/04/2001

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL COMMISSARIO HA APPOSTO IL VISTO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità

1. La presente legge disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996; integrato e modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 settembre 1999, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

2. La VIA ha lo scopo di assicurare che nei processi decisionali relativi a piani, programmi di intervento e progetti di opere o di interventi, di iniziativa pubblica o privata, siano perseguiti la protezione e il miglioramento della qualità della vita umana, il mantenimento della capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse, la salvaguardia della molteplicità delle specie, l'impiego di risorse rinnovabili, l'uso razionale delle risorse.

3. La procedura di VIA garantisce l'informazione, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali, la semplificazione delle procedure e la trasparenza delle decisioni.

4. Le procedure di VIA individuano, descrivono e valutano l'impatto ambientale sui seguenti fattori:

- a) l'uomo;
- b) la fauna e la flora;
- c) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- d) il patrimonio ambientale, storico e cultura;
- e) le interazioni tra i fattori precedenti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

- a) impatto ambientale: l'insieme degli effetti, diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, permanenti e temporanei, singoli e cumulativi, positivi e negativi che piani e programmi di intervento e progetti di opere o interventi, pubblici e privati, hanno sull'ambiente inteso come insieme complesso di sistemi umani e naturali;
- b) procedura di VIA: l'insieme delle fasi e delle attività attraverso le quali si perviene alla valutazione dell'impatto ambientale;
- c) studio d'impatto ambientale (SIA): studio tecnico-scientifico degli impatti ambientali di un progetto, di un programma d'intervento o di un piano;
- d) definizione dei contenuti del SIA: fase preliminare facoltativa per definire, in contraddittorio tra autorità competente e proponente, le informazioni che devono essere contenute nel SIA;
- e) procedura di verifica: fase procedimentale per definire se il progetto deve essere assoggettato alla procedura di VIA;
- f) VIA: determinazione dell'autorità competente in ordine all'impatto ambientale del progetto, programma o piano proposto;
- g) valutazione di incidenza ambientale: determinazione dell'autorità competente in ordine all'incidenza ambientale del progetto ricadente in zona di protezione speciale o in sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- h) proponente: il committente o l'autorità titolare del progetto, programma o piano che deve essere sottoposto alla procedura di VIA;
- i) autorità competente: l'amministrazione che effettua la procedura di VIA;
- l) amministrazioni interessate: la Regione, le Province e i Comuni interessati, nonché gli enti organi competenti concessioni, autorizzazioni, intese, licenze, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, preordinati alla realizzazione del progetto proposto;
- m) associazioni interessate: gli enti, le associazioni e in particolare le associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i comitati esponenti di categorie o interessi collettivi interessati dalla realizzazione del progetto e operanti nella regione;
- n) soggetto interessato: ogni soggetto portatore di un interesse inerente alla realizzazione del progetto;
- o) ufficio competente: la struttura organizzativa istituita o designata dalla autorità competente per curare l'espletamento delle attività connesse e strumentali all'effettuazione della procedura di VIA;
- p) soglia dimensionale: il limite quantitativo o qualitativo oltre il quale i progetti identificati negli allegati della presente legge sono assoggettati alla procedura di VIA.

Art. 3 Informazione e partecipazione

1. La partecipazione dei cittadini alla procedura di VIA è assicurata ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Essa è finalizzata a:

- a) informare e rendere partecipi i cittadini nei confronti delle iniziative e degli interventi proposti che interessano il loro territorio e le loro condizioni di vita;
- b) acquisire elementi di conoscenza e di valutazione in funzione della decisione finale;
- c) mettere a punto ulteriori garanzie, misure di controllo e di mitigazione.

2. L'autorità competente, tramite l'ufficio addetto, assicura l'adeguata e tempestiva informazione e consultazione preventiva di enti competenti, associazioni ambientaliste riconosciute ex articolo 13 della L. n. 349 del 1986 e [REDACTED] proposto, allo studio di impatto ambientale e ai pareri del Comitato per la VIA di cui all'articolo 28.

3. Gli enti locali possono promuovere ulteriori iniziative rispetto a quelle avviate dall'autorità competente, se diversa, al fine di conseguire le finalità di cui al comma 1.

4. Nelle procedure di VIA l'autorità competente garantisce lo scambio di informazioni e la consultazione con il proponente.

5. Copia degli studi di impatto ambientale viene depositata presso l'archivio regionale della VIA e presso [REDACTED]

1. che la VIA serve ad accertare se un impianto mira a migliorare la qualità della vita umana;
2. che i cittadini devono essere informati
3. che la VIA deve valutare l'impatto dell'opera sull'uomo, sull'ambiente, sul paesaggio, sul patrimonio culturale.

Ebbene la procedura seguita dalla regione tradisce i principi affermati.

L'informazione dei cittadini:

l'art 3 della L. 11/2001 afferma che dell'opera devono essere informati tutti i cittadini dei Comuni interessati.

Non vi è dubbio che Comuni interessati sono tutti quelli che possono subire conseguenze negative dall'opera progettata e nel caso dei termovalorizzatori ovviamente dai fumi che notoriamente seguono il vento. Comuni interessati era quindi anche e soprattutto Bari al cui confine verrà realizzato l'impianto e anche Bitonto. Il S.I.A. andava quindi depositato anche presso questi comuni.

Non aver informato questi cittadini depositando presso questi comuni la S.I.A. come prescrive l'art 3 e 11 rende nulla e viziata l'intera procedura

Ciò appare chiarissimo dalla lettura dell'art. 11 dove si parla al plurale di comuni interessati.

Art. 11 Deposito e pubblicizzazione del SIA

1. Trascorso il termine dei quindici giorni di cui all'articolo 10, comma 3, ovvero quello assegnato per la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito del progetto definitivo e del SIA presso gli uffici competenti della Regione della Provincia e dei Comuni interessati.

L'informazione dei cittadini avviene:

Art 11 c.2. Il proponente provvede a far pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, l'annuncio dell'avvenuto deposito, nel quale sono specificati il proponente, l'oggetto, la localizzazione e una sommaria descrizione dell'opera o dell'intervento, nonché l'indicazione dei termini e dei luoghi di depositi.

Ebbene nel caso di specie si è scelto di pubblicare la notizia sul Quotidiano Nazionale non diffuso in Puglia e sul quotidiano regionale. Si è trattata quindi di una operazione volta ad aggirare il principio dell'informazione ai cittadini stabilito nella legislazione europea a cui la legge regionale ha dato attuazione. Chiunque di noi sa quali sono i giornali che sono diffusi nell'area interessata. Non pubblicare la notizia su questi giornali significa non aver voluto informare i cittadini.

Dell'errore si è resa conto anche la stessa Regione che è corsa ai ripari:

la Regione Puglia – settore Ecologia, attraverso il dirigente Ing. Antonello Antonicelli, con note nr. 8300 del 09.06.2008 e nr. 9690 del 09.07.2008 comunicava alla ditta Eco Energia s.r.l. quanto segue :

" da una verifica sugli atti concernenti l'intervento in oggetto specificato si è constatato che le pubblicazioni al pubblico previste dall'art. 11 comma 2 della Legge Regionale 11 del 2001 ed effettuate sul Quotidiano Nazionale del 03.04.2000, sul quotidiano regionale " Puglia " del 03.04.2007 e sul B.U.R.P. 51 del 05.04.2007, risultano incomplete

[REDACTED] Dell'avvenuto deposito viene data pubblicità mediante l'inserzione sui quotidiani, la pubblicazione sui bollettini regionali e l'affissione sugli albi pretori dei Comuni interessati.

6. Chiunque può richiedere e ottenere, ai sensi della L. 241/1990 e dietro pagamento dei relativi diritti, il rilascio delle copie degli atti.

e carenti rispetto a quanto previsto dalla direttiva comunitaria V.I.A. nr. 85 / 337 / CEE come modificata dalla direttiva 2003 / 35 / CEE.

Pertanto al fine di evitare l'avvio di una procedura d'infrazione ex art. 228 del Trattato C.E. è necessario avviare un procedimento integrativo che possa consentire una più completa possibilità di partecipazione e di consultazione del pubblico interessato.

Ciò stante si invita codesta società a voler procedere nuovamente al deposito degli atti di interesse, progetto studio di impatto ambientale, ed effettuare di conseguenza nuove pubblicazioni secondo le modalità della direttiva comunitaria sulla V.I.A. sopra specificata".

Appare evidente che il vizio di forma è insanabile e tutti gli atti della procedura successivi alla pubblicazione sono nulli poiché tutti coloro che hanno diritto a partecipare devono essere rimessi nei termini per presentare le proprie osservazioni. La procedura non è quindi sanabile come ritiene la Regione effettuando una nuova pubblicazione e salvando gli atti già compiuti perché ciò si tradurrebbe in una evidente lesione dei diritti di coloro che hanno titolo per partecipare all'iter amministrativo.

Ciò si evince chiaramente da quanto è affermato nell'art. 12 che garantisce a chiunque il diritto di prendere visione degli atti e di presentare osservazioni e in caso di rigetto delle controdeduzioni².

Basta del resto vedere il sito internet del Ministero per l'ambiente per capire l'importanza nel procedimento amministrativo dell'informazione ai cittadini:

² Art. 12 Partecipazione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione chiunque può prendere visione degli elaborati depositati e presentare, in forma scritta, osservazioni all'autorità competente tendenti a fornire elementi conoscitivi e valutativi sui possibili effetti dell'intervento.
2. L'autorità competente può rigettare le osservazioni per manifesta infondatezza tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione, dandone risposta scritta a coloro i quali le hanno avanzate. In caso di osservazioni sottoscritte da più persone, la risposta viene fornita solo al primo firmatario.
3. Entro i successivi dieci giorni le osservazioni presentate, escluse quelle di cui al comma 2, sono comunicate al proponente, il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro venti giorni.
4. A partire dall'esercizio finanziario 2001, avvenuti il deposito e la trasmissione di cui all'articolo 11, commi 1 e 3, l'autorità competente può promuovere una istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni e i soggetti interessati per fornire una completa informazione sul progetto e sul SIA e per acquisire elementi di conoscenza e di giudizio in funzione della VIA. Alla istruttoria è data adeguata pubblicità e deve essere invitato il proponente. Qualora l'istruttoria pubblica non abbia luogo, l'autorità competente promuove il contraddittorio tra il proponente e coloro che hanno presentato pareri e osservazioni. La procedura del presente comma deve svolgersi e concludersi entro trenta giorni dal termine di cui al comma 3. Alla copertura degli oneri di propria competenza rivenienti dalla presente disposizione la Regione provvederà in sede di bilancio di previsione annuale.
5. L'ufficio competente entro quindici giorni comunica gli esiti dell'istruttoria pubblica ovvero del contraddittorio alle amministrazioni interessate nonché al proponente, il quale entro i successivi quindici giorni può fornire le proprie controdeduzioni.
6. Qualora il proponente intenda, prima della conclusione delle procedure di VIA, uniformare, in tutto o in parte, il progetto di intervento o di opera ai pareri, osservazioni o contributi espressi ai sensi dei precedenti commi, ne fa richiesta all'autorità competente. La richiesta interrompe il termine della procedura che ricomincia a decorrere con il deposito, di cui all'articolo 11, comma 1, del progetto modificato.
7. Su iniziativa dell'Assessore regionale all'ambiente o di altra autorità competente sul SIA si esprime il Comitato per la VIA di cui all'articolo 28.
8. Scaduti tutti i termini, l'ufficio competente predispone entro i successivi quindici giorni un rapporto sull'impatto ambientale dell'intervento.



Valutazione di Impatto Ambientale

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



La partecipazione e l'informazione del pubblico costituiscono un elemento fondamentale per la corretta Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) di un progetto.

Solamente grazie all'insieme delle informazioni e osservazioni ottenute dai Cittadini, dalle Amministrazioni Pubbliche e dai Proponenti è possibile valutare correttamente gli impatti ambientali dei progetti anche al fine di possibili soluzioni alternative.

Nello spirito di quanto indicato nella convezione di Aarhus, sulla base delle normative europea e nazionale in materia di V.I.A., il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al fine di facilitare e promuovere il coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale, ha predisposto la pubblicazione on-line della documentazione tecnico-amministrativa fornita dai Proponenti, e degli atti prodotti dalle Commissioni VIA e dal Ministero stesso.

La pubblicazione on-line faciliterà tutti i cittadini a visionare la documentazione dei progetti e formulare osservazioni entro il termine utile di 30 giorni dalla pubblicazione sui quotidiani della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale. La pubblicazione dei fondamentali documenti predisposti dalle Commissioni VIA costituisce altresì elemento di trasparenza del procedimento amministrativo dei progetti presentati e dell'attività svolta dalle Commissioni stesse.

Indicazioni sulle modalità di ricerca e di consultazione della documentazione sono disponibili nella Guida accessibile dalle pagine del sito nel menù in alto a destra.

[Area libera consultazione](#)

Area riservata	
Utente	
Password	

La ditta Eco Energia s.r.l. ha adempiuto a quanto richiesto dalla Regione Puglia procedendo ad una nuova pubblicazione sui giornali Avvenire e Puglia. Ancora una volta la scelta dei giornali appare discutibile; dagli accertamenti delegati ai NOE è risultato che l'Avvenire del 25.7.2008 ha venduto in Modugno 2 copie e il quotidiano Puglia 4 copie. E' evidente che con il termine "diffuso" il legislatore ha inteso riferirsi ad un giornale letto dai cittadini interessati e non certo semplicemente distribuito e non venduto. La pubblicazione sui giornali "Avvenire" e "Puglia" appare pertanto ancora una volta non rispettosa del dettato normativo con la conseguenza che il vizio di forma non è stato sanato.

b) Vizi sostanziali

Nella redazione del parere di VIA (determinazione n. 450 del 25.9.2007) il Dirigente regionale. - dott. Limongelli - che per la verità recepisce quanto deciso dal Comitato di VIA nella seduta del 5.9.2007 - omette di prendere in considerazione circostanze importanti:

1. omette di rilevare la sussistenza di vincoli ricognitivi, conformativi e urbanistici
2. omette di valutare se l'impianto sia una B.A.T.;
3. la motivazione è lacunosa sullo smaltimento delle ceneri
4. la motivazione è lacunosa sull'utilizzo del tipo di CDR,
5. omette di rilevare i vincoli aeroportuali

n.1 vincoli ricognitivi conformativi urbanistici

Nella c.t. dell'Ing. Mireni si legge:

In sintesi, in divergenza con quanto affermato nei documenti di autorizzazione rilasciati dal Comune di Modugno, Permesso di costruire n.47 del 06.10.2003 (e Permesso di costruire n.60 del 24.04.2007 - variante distributiva)³ e in particolare nella nota endoprocedimentale n. 3728 del 21 gennaio 2003⁴, nello Studio di Impatto Ambientale presentato dalla ECOENERGIA nel marzo 2007⁵ e nella determinazione n.450 del 25.09.2007 del dirigente del Settore Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia⁶ con la quale è stato espresso parere favorevole alla compatibilità ambientale dell'impianto in oggetto, è stata accertata la sussistenza di:

1. vincoli ricognitivi;
2. vincoli conformativi;
3. vincoli urbanistici.

³ Allegati D02 e D03 - Permessi di costruire

⁴ Allegato D04

⁵ Paragrafi 5.2.3.3 Vincoli e dissesti, pagg.126; paragrafo 5.2.3.4 Campagne di indagine eseguite nel sito di centrale pag.127; paragrafo 5.2.8.4 Vincoli e testimonianze storiche presenti nell'Area Vasta, pag.158; paragrafo 5.2.8.5 Vincoli paesaggistici e territoriali, pag. 160

⁶ Allegato D05

VINCOLI RICOGNITIVI

Zona sottoposta a vincolo idrogeologico

(artt.6 e 10 Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico, 30.11.2005)

Area parzialmente soggetta alle prescrizioni dell'art.6 "Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali" e alle prescrizioni dell'art.10 "Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale" delle Norme di Attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Le trasformazioni che modificano l'assetto del territorio devono essere sottoposte a preventivo e vincolante parere dell'Autorità di Bacino.

Zona d'interesse paesistico

(L. 29 giugno 1939, n.1497 *"Protezione delle bellezze naturali"* e relativo regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357)

Area pressoché interamente soggetta alla dichiarazione di notevole bellezza paesaggistica con D.M. 1 agosto 1985 (G.U. 06.02.1986), cosiddetto decreto "Galassino" e sottoposta a vincolo permanente di non modificabilità a carattere relativo, ovvero ogni trasformazione deve essere preventivamente soggetta a parere di compatibilità ambientale.

Aree tutelate per legge

(art. 142 D.Lgs. n. 42/04 che riporta l'elenco già individuato dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82 commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater e nel D.M. 21 settembre 1984 (G.U. 26.09.1984))

Area compresa nell'ambito delle seguente categoria di beni:

"c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna".

Area sottoposta a vincolo permanente di non modificabilità a carattere relativo, ovvero ogni trasformazione del territorio deve essere preventivamente sottoposta a parere di compatibilità ambientale.

VINCOLI CONFORMATIVI

Zone di rispetto delle cose d'interesse artistico e storico

(art. 21 comma 1, L. 1° giugno 1939, n. 1089)

Tali zone sono determinate dal Ministro per i Beni Culturali e Ambientali (una volta dal Ministro della P.I.) al fine di evitare che sia in pericolo l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

Zona di rispetto delle bellezze naturali

(artt. 11 e 14 della L. 29 giugno 1939, n. 1497)

Aree "in prossimità", in vista e nell'ambito delle bellezze naturali individuate con decreto ministeriale. La competenza dell'individuazione di tali bellezze è (art. 82 D.P.R. 616/77) della Regione, al cui visto deve essere sottoposta ogni operazione di trasformazione del territorio nell'ambito di tali zone (oggi delegato ai Comuni).

Zona di rispetto dell'aeroporto

(art. 714 e segg. del Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 come modificato dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58)

Area ricadente entro i 3 km dal perimetro dell'aeroporto e soggetta a limitazioni indicate in apposita mappa delle servitù aeroportuali. Tali vincoli, poiché espressione di esigenze che investono la sicurezza pubblica sono sovraordinati a qualunque altra prescrizione.

VINCOLI URBANISTICI

a) vincolo idrogeologico

“nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1 può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale provinciale o comunale senza il preventivo e contestuale parere vincolante da parte dell’Autorità di Bacino.”

Così prescrive il comma 5 dell’art 4 delle N.T.A. in vigore dal novembre 2005 eppure nella V.I.A. rilasciata in data 25.9.2007 non vi è traccia del vincolo idrogeologico.

Sulla sussistenza del vincolo idrogeologico il c.t. Ing Ferrara Mirenzi scrive:

“Zona sottoposta a vincolo idrogeologico

In attesa di un parere ufficiale da parte dell’Autorità di Bacino, richiesto in data 23.06.2008, che elimini le incertezze relative alla lettura geomorfologica del territorio in oggetto⁷, dalla documentazione già agli atti⁸ si rileva che l’area di cui la società ECOENERGIA è proprietaria, nelle ipotesi più restrittive, sarebbe compresa parzialmente nell’ambito delle aree sottoposte alle prescrizioni dell’art. 6 e per una parte più ampia nell’ambito di quelle dell’art. 10 delle N.T.A. del P.A.I.⁹.

Infatti, all’art.6 *“Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali”* le norme di salvaguardia dei corsi d’acqua prevedono nelle suddette aree:

- al comma 1, *“il divieto assoluto di edificabilità”;*
- al comma 3, *“All’interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito: (...) e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all’art.6, comma 1, lett. m) del medesimo D.Lgs. n. 22/97”;*
- al comma 8, *“Quando il reticolo idrografico e l’alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall’asse del corso d’acqua, non inferiore a 75m”.*

All’art.10 *“Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale”* ai fini della tutela della rete idrografica si prescrive che:

- al comma 2, *“all’interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all’art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell’Autorità di Bacino”;*
- al comma 3, *“Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all’area golenale, come individuata all’art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m”.*

Alle aree soggette alle prescrizioni degli artt. 6 e 10 si applica inoltre il Titolo II Assetto Idraulico delle succitate N.T.A., e in particolare le *“Disposizioni generali”* dell’art. 4¹⁰.

⁷ Allegato D06 – Richiesta di integrazione finalizzata alla individuazione dell’alveo in modellamento attivo, delle aree golenali, e delle fasce di pertinenza fluviale nella porzione di territorio di proprietà della ECOENERGIA, con il relativo regime prescrittivo

⁸ Allegato D07 – Nota e doc.2 dell’Autorità di Bacino, in data 27.05.2008

⁹ Tavola C02 - Vincolo Idrogeologico - Ortofoto 2005 – scala 1:5000

¹⁰ Piano di Assetto Idrogeologico - Norme Tecniche di Attuazione

In particolare, il comma 3¹¹ è disatteso da quanto si legge nel paragrafo 3.2.4.2 dello Studio di Impatto Ambientale:

"Inoltre il progetto prevede la sistemazione delle aree interessate ad una quota 0 dell'impianto più alta del piano stradale prospiciente (con un'attività di riporto di materiale inerte particolarmente cospicua)"

così modificando le naturali pendenze che consentono il naturale deflusso delle acque verso la lama. Ciò costituirebbe un aumento del rischio idraulico, in caso di eventi eccezionali, anche in considerazione della già bassa permeabilità dei terreni a ridosso dell'alveo della lama, dell'impermeabilizzazione superficiale connessa con l'area industriale limitrofa e di quella che si produrrebbe con la realizzazione dell'impianto (oltre 35 ha) (lettere a), b), c) e f) del predetto art.4).

Al comma 4¹² si prescrive che ogni intervento nelle aree soggette alle prescrizioni degli artt. 6 e 10 debba essere sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino: la stessa A.d.B. della Puglia, con nota informativa del 27.05.2008, prot. Gen. n. 0005203, ha asserito che *"agli atti di questa Autorità non risulta rilasciato alcun parere in merito all'oggetto"*.

Per il comma 5¹³, ogni autorizzazione finora rilasciata dopo l'entrata in vigore del P.A.I. (30.11.2005 G.U. n.8 del 11.01.2006), in assenza di preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'A.d.B., risulterebbe illegittima. Si deve sottolineare che, se il primo permesso di costruire è stato rilasciato dal Comune di Modugno in data antecedente (n.47 del 06.10.2003), il secondo permesso di costruire (n.60 del 24 aprile 2007) - variante in corso d'opera - non fa cenno alle sopravvenute prescrizioni.

Ulteriore elemento rilevante è che, nell'ambito del procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale, svolto nel corso del 2007, relativamente alle prescrizioni del P.A.I., nella determinazione del dirigente del Settore Ecologia dell'assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (089/Dir/2007/00450), punto B. *Quadro di Riferimento Programmatico*, dove si tratta della congruità dell'opera con gli strumenti pianificatori esistenti, lettera e), si legge:

"PAI. Il PAI individua le aree soggette a rischio idrogeologico nel territorio. In particolare in 65 direzione N-NW rispetto all'area ASI il PAI individua una fascia di rispetto ad elevato rischio idrogeologico coincidente con la Lama Balice. Il sito si trova a circa 750 m dalla Lama Balice."

Si omette, quindi, che l'area in oggetto insista sul versante destro della Lama Misciano, affluente in destra idraulica della Lama Balice, presente in tutta la cartografia storica a disposizione, e nell'idrologia superficiale individuata dal P.U.T.T.P., Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio della Regione Puglia, approvato il 15.12.2000. Lama Misciano appartiene morfologicamente e idrogeologicamente alla Lama Balice perciò sarebbe stato significativo valutare la distanza del sito dagli argini della Lama Misciano piuttosto che da quelli della Lama Balice.

Infine, non risulta che gli strumenti di governo del territorio, in particolare la pianificazione urbanistica ed esecutiva del Consorzio S.I.S.R.I., siano stati successivamente adeguati alle prescrizioni del P.A.I., ai sensi

¹¹ TITOLO II - ASSETTO IDRAULICO

art. 4 (Disposizioni generali)

1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10

3. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate; c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

¹² 4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

¹³ 5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.

degli art. 20 e 24 delle N.T.A.; ad ogni modo, alla data della prima richiesta di concessione edilizia (2002) le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Esecutivo - Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Industriale Bari-Modugno (maggio 2001), fornivano delle minime ma vincolanti indicazioni con gli artt 10 e 13.¹⁴

Nel corso del successivo procedimento di permesso di costruire, intervenuto con istanza del 14.06.06, e nel corso del procedimento di V.I.A. (marzo-settembre 2007), quindi successivamente all'entrata in vigore del P.A.I., si sarebbe dovuto invece verificare la compatibilità dell'intervento con le norme dei citati artt. 6 e 10. Con riferimento al comma 7¹⁵ dell'art. 4 delle N.T.A. del P.A.I., dal momento che alcuni manufatti (la recinzione e l'impianto antincendio) risulterebbero certamente attraversati dal limite di aree a differenti livelli di pericolosità (art. 6 - "*Alveo in modellamento attivo e aree golenali*" e art. 10 - "*Fasce di pertinenza fluviale*") si dovrebbero applicare a tutta l'area le norme più restrittive, quelle dell'art. 6 - che si ricorda, impongono ~~inedificabilità assoluta e, in particolare, divieto di realizzazione di impianti per il recupero di rifiuti ai sensi del decreto Ronchi.~~

La prossima nota dell'Autorità di Bacino libererà da ogni possibile approssimazione interpretativa dell'applicazione delle norme e fornirà il quadro oggettivo e specifico di attuazione delle stesse".

La nota dell'Autorità di Bacino giunta in Procura il 6.8.2008 ha confermato l'esistenza del vincolo ai sensi dell'art. 10 delle N.T.A. del P.A.I.

b) Zona d'interesse paesaggistico

Dalla c.t. dell'Ing. Ferrara Mirenni:

La tutela delle bellezze naturali, disciplinata dalla L. n. 1497/1939 e dal regolamento di applicazione (R.D. n. 1357/1940), le cui norme erano dirette alla preservazione di cose e di località di particolare pregio estetico individuate attraverso vincoli specifici su ciascuno dei beni, ha trovato innovativa applicazione con il decreto c.d. Galasso del 21 settembre 1984.

Premesso che l'art. 9 Cost. affida alla Repubblica la tutela del paesaggio, che lo Stato e le Regioni partecipano alla tutela del patrimonio paesaggistico (L. n. 382/1975 ed D.P.R. n. 616/1977), con competenze in molti casi cumulative e concorrenti, il decreto Galasso prevede un vincolo paesistico generalizzato, con eccezione delle zone già urbanizzate, su una serie di categorie di beni, individuate secondo caratteristiche ubicazionali, morfologiche e paesaggistiche.

Agli organi periferici del Ministero fu conferito il potere di formulare elenchi di aree di interesse paesistico su cui imporre un vincolo di inedificabilità assoluta fino al 31 dicembre 1985. Questi elenchi, approvati con decreto ministeriale, furono pubblicati nella Gazzetta ufficiale; ciò che puntualmente fu eseguito con una serie di decreti ministeriali, tra cui il D.M. 1 agosto 1985, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 6 febbraio 1986¹⁶. Il regime di tutela introdotto con la "*Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e sud-est di Bari*", ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497 (art.1, numeri 3 e 4) fu imposto dal Ministero nell'esercizio del concorrente potere d'integrazione degli elenchi delle bellezze

¹⁴ Si legge all'art.10 "Prescrizioni", punto 7, delle Norme tecniche di attuazione - Variante 2001:

"Nelle depressioni naturali (lame, fossi, ecc.) è fatto divieto di realizzare manufatti di qualsiasi natura ed opere di sistemazione esterna che ostacolano il profilo naturale e creino ostacolo al regolare deflusso delle acque".
e all'art 13 "Edifici soggetti a recupero - Vincoli":

"L'approvazione degli interventi progettati nell'intero Agglomerato Industriale sarà sottoposta alla verifica della compatibilità alle vigenti norme della legislazione nazionale sui vincoli paesaggistici, archeologici, architettonici, idrogeologici, ecc."

¹⁵ Art. 4, co.7 I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

¹⁶ Allegato D08

naturali meritevoli di tutela, riservato prioritariamente alle Regioni, in forza della delega conferita con l'art.82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.616.

Il decreto recita:

*"Il territorio delle lame ad ovest e a sud-est di Bari, Modugno, Bitonto, Bitetto, Palo del Colle, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari, (provincia di Bari), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497 (art.1, numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni, contenute nella legge stessa"*¹⁷,

esso individua le aree vincolate con una perimetrazione ottenuta mediante indicazione delle particelle catastali e dei riferimenti toponomastici. Tra le altre, la Lama Balice con i suoi affluenti, e in particolare, in territorio di Bari e Modugno, in destra idraulica, la lama Misciano.

Dalla Carta Tematica dei Vincoli Paesaggistici, realizzata sulla base delle indicazioni fornite dal decreto del 1° agosto 1985 dalla Soprintendenza per il Paesaggio e i Beni Architettonici della Puglia, nel 1986, su cartografia IGM 1:25000, si individua lungo il tratto T-U la Lama Misciano, quale parte integrante della Lama Balice¹⁸

Effettuate presso l'Agenzia del Territorio le dovute ricerche con acquisizione delle mappe catastali storiche e delle visure storiche relative alle singole particelle¹⁹, è stato possibile ricostruire la perimetrazione catastale delle aree vincolate con il c.d. decreto "Galassino"²⁰.

Come si rileva dalla tavola allegata²¹ l'area assegnata alla ECOENERGIA è pressoché interamente sottoposta al regime di tutela ai sensi della L. n. 1497/1939 e in particolare risultano vincolate le seguenti particelle catastali:

Foglio 6, P.lle: 82, 81, 862, 671, 80, 224, 867, 893, 895, 86, 444, 84, 78, 864, 869, 626, 871 parte, 628, 630, 632.

Restano escluse le P.lle 674, 675, 802, 871 parte.

Il regime di tutela si sostanzia in un vincolo a carattere permanente di inedificabilità relativa, con obbligo di ottenere dall'ente competente, prima della delega delle competenze agli enti locali²², alla Soprintendenza al

¹⁷ D.M. 1° agosto 1985 - "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari" (...)

Considerato che il territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari, ricadente nei comuni di Bari, Modugno, Bitonto, Palo del Colle, Bitetto, Binetto, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, Mola di Bari (provincia di Bari) riveste notevole interesse perché è caratterizzato dalla presenza di gravine e lame che, con diverse dimensioni, partono dalle ultime propaggini collinari delle Murge per arrivare al mare. Fortemente caratterizzate sotto il profilo geomorfologico, esse rivestono particolare interesse sotto il profilo paesistico e naturalistico per la presenza anche dell'habitat naturale e dell'eco-sistema ancora sufficientemente integri. Inoltre spesso conservano i resti di antichi insediamenti umani, ricavati in grotte scavate dall'uomo l

ungo i lati delle gravine, o sorti nelle vicinanze per la presenza di brevi corsi fluviali, di cui in genere oggi restano limitate ma significative tracce.

Tale territorio, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, costituito dalle Lame di Balice, Lamasinata, Picone, S. Giorgio, Giotta, S. Giovanni (e lama adiacente), Camela (e lama adiacente) e col'Arena, è così delimitato:

a) LAMA BALICE (comuni di Bari, Modugno e Bitonto)

LATO NORD: (...) tratto T-U: (...)

foglio catastale n.6 (Modugno): 8, 17, 18, 240, 163, 51, 139, 49, 47, 48, 49, sino all'incrocio con la strada comunale Fondo La Cornola. Segue tale strada verso sud sino all'incrocio col vertice sud-ovest della particella 59. Comprende quindi i confini est delle particelle 59, 57, 103, 104, 108, 116; attraversa la strada vicinale Monte Peloso, 82,80; attraversa la strada vicinale Giancamillo, 187, 231, 86, 36; attraversa la comunale da Palese a Modugno; (...)

¹⁸ Allegato D09

¹⁹ Allegato D10 - Visure storiche e mappe catastali

²⁰ Tavola C03a - D.M. 1° agosto 1985 (c.d. "Galassini") - Territorio di LAMA BALICE Tratto T-U Foglio catastale n.6 (Modugno) Ricostruzione perimetro "Galassino" scala 1:2000.

²¹ Tavola C03b - D.M. 1° agosto 1985 (c.d. "Galassini") - Territorio di LAMA BALICE Tratto T-U Foglio catastale n.6 (Modugno) - Interferenza del lotto di Ecoenergia srl con il vincolo paesaggistico scala 1:2000.

²² L.r. n.56/80 "TUTELA ED USO DEL TERRITORIO"

Art. 31 (TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO PAESAGGISTICO)

L'autorizzazione alle trasformazioni degli immobili di cui all' art. 7 della legge 29- 6- 1939 n. 1497 ed all' art. 82 del DPR 24- 7- 1977 n. 616 e' concessa dalla Giunta Regionale entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.

Con l'approvazione delle N.T.A. del P.U.T.T. (15.12.2000):

Art.5.01, co. 7 (AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA)

L'autorizzazione paesaggistica, se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Titolo II del D.vo 490/1999, va trasmessa al competente Ufficio del M.BB.CC.; se è relativa ai territori ed agli immobili sottoposti a tutela dal Piano, va trasmessa all'Assessorato Regionale all'Urbanistica per il controllo.

Paesaggio e ai Beni Architettonici, un'autorizzazione paesaggistica di compatibilità per qualunque trasformazione si voglia operare sul bene oggetto di tutela. Ma nell'istruttoria svolta dal Comune di Modugno non sono stati rilevati vincoli paesaggistici, perciò evidentemente non risulta agli atti della Soprintendenza per il Paesaggio e per i Beni Architettonici della Puglia alcuna documentazione relativa alla società ECOENERGIA²³.

Inoltre, per la giurisprudenza, il vincolo imposto dai decreti ministeriali "Galassini" non conosce le deroghe previste dalla legge Galasso, che riguardano esclusivamente i vincoli operativi apposti su intere categorie di beni. Infatti l'assoggettamento di una determinata area a vincolo paesaggistico, in forza di apposito decreto ministeriale, implica sulla stessa un apprezzamento discrezionale specifico che la sottrae all'operatività della norma eccezionale. D'altro canto, a supporto di questo indirizzo giurisprudenziale, l'art. 146 comma 4 del T.U. D.Lgs. n. 490/1999, vigente alla data dell'istanza della ECOENERGIA, esplicitamente prevede l'inapplicabilità della deroga ai vincoli specifici introdotti con procedimento amministrativo. Di conseguenza non può essere considerata in alcun modo corretta l'interpretazione che fornisce il R.d.P nella nota endoprocedimentale²⁴, nella parte in cui estende la (presunta) deroga prevista per le aree comprese in piani pluriennali di attuazione, escludendo la vigenza dei "vincoli di cui al citato all'art. 146 del TU D.Lgs. n. 490/1999 nonché dettati dal D.M. 01.08.85, c.d. Galassino, interessante le aree di che trattasi." Infine, l'eventuale eccezione che comunque il vincolo di cui al D.M. 1° agosto 1985 sarebbe cessato con l'adozione del Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio non è corretta. Infatti la giurisprudenza è concorde nel ritenere

*"che l'approvazione del P.U.T.T. non abbia comportato la scadenza del termine ultimo di validità ed efficacia dei vincoli imposti con i così detti "Galassini"²⁵, dato che l'art. 1-quinquies del d.l. n. 312/1985, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 431/1985, condiziona (risolutivamente) all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui all'articolo 1-bis le misure di salvaguardia, ossia il divieto assoluto di modificazione dell'assetto del territorio nonché di ogni opera edilizia; senza alcuna influenza sull'esistenza del vincolo relativo imposto dal medesimo decreto. Il che trova conferma anche nel contenuto del decreto stesso."*²⁶

Mentre il vincolo di inedificabilità assoluta sino al 31.12.1985

"ha perduto efficacia a motivo della mancata pubblicazione del decreto di imposizione del vincolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 431/1985²⁷ la dichiarazione delle aree di interesse paesaggistico individuate dallo stesso decreto, emanato dal Ministero in virtù di un concorrente potere statale di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali meritevoli di tutela, mantiene la sua piena efficacia²⁸, con ogni conseguenza in ordine al regime di inedificabilità relativa delle aree in questione, la cui attività di trasformazione dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497/1939"²⁹.

Infine:

L.r. n. 20/2001 "NORME GENERALI DI GOVERNO E USO DEL TERRITORIO"

Art. 23 (NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI IN ZONE SOGGETTE A TUTELA PAESAGGISTICA)

L'articolo 1 della legge regionale 24 marzo 1995, n. 8, come modificato dalla legge regionale 15 dicembre 2000, n. 25 è abrogato e così sostituito: "L'autorizzazione delegata alla Regione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 è sub-delegata ai Comuni. L'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale

tematico per il paesaggio approvato con delibera della Giunta regionale n. 1748 del 15 dicembre 2000 è delegata ai Comuni.

²³ Allegato D11 - Nota informativa della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, prot. n. 4120 del 30 maggio 2008

²⁴ Allegato D4 - Nota del 21.03.2003, prot. 0003728 del Comune di Modugno

²⁵ Eppure la cartografia e le norme tecniche di attuazione del P.U.T.T., riportano il vincolo Galasso tra gli Ambiti Distinti (PP02A), con una nota ipertestuale che recita:

"Ancorché non vigenti, i 57 decreti del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali datati 1 agosto 1985 e pubblicati sul supplemento ordinario alla G.U. n. 30 del 6 febbraio 1986, rivestono particolare importanza laddove individuano aree per le quali vi è stata una specifica "dichiarazione di notevole interesse pubblico".

Nell'ambito dell'elenco risulta: 19 - Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio delle Lame ad ovest e a sud-est di Bari.

²⁶ (C.d.S., sez. VI, n. 2926/2005)

²⁷ (Cort.Cost. n. 153/1986)

²⁸ (C.d.S., sez. VI, n. 1351/1988; C.d.S., sez. VI, n. 740/1990; C.d.S., sez. VI, n. 450/1994)

²⁹ (C.d.S., sez. VI, n. 6835/2000)

Dunque, le argomentazioni sull'inefficacia del decreto "Galassino", per essere stato pubblicato in data posteriore alla data di entrata in vigore della legge Galasso, e successivamente al 31 dicembre 1985,

*"riguardano il solo vincolo di inedificabilità assoluta, ma non incidono sulla possibilità per il decreto stesso, anche se entrato in vigore nel 1986, di apporre vincoli di inedificabilità relativa, conseguenti alla dichiarazione del notevole interesse pubblico effettuata dal detto decreto ai sensi dell'art. 1, nn. 3) e 4), della l. n. 1497/1939."*³⁰

Infatti:

*"E' solo il vincolo d'inedificabilità assoluta (riconosciuto anche dal sopravvenuto art.1/quinquies della legge 8 agosto 1985, n.431), imposto dal predetto D.M., che è venuto meno a causa della avvenuta pubblicazione di questo decreto (G.U. n. 30 del 06.02.1986) dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 431 del 1985 (8.8.1985), secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n.153 del 1986, ma non la contestuale dichiarazione d'interesse ambientale contenuta nel decreto stesso"*³¹.

"Mentre il vincolo di inedificabilità assoluta, imposto con il citato decreto sino al 31.12.1985, ha perduto efficacia a motivo della mancata pubblicazione del decreto di imposizione del vincolo prima dell'entrata in vigore della legge n. 431/1985³², la dichiarazione delle aree di interesse paesaggistico individuate dallo stesso decreto, emanato dal Ministero in virtù di un concorrente potere statale di integrazione degli elenchi delle bellezze naturali meritevoli di tutela, mantiene la sua piena efficacia³³, con ogni conseguenza in ordine al regime di inedificabilità relativa delle aree in questione, la cui attività di trasformazione dovrà essere autorizzata ai sensi dell'art. 7 della L. n. 1497/1939³⁴".

c) Aree tutelate per legge

Con decisione del TAR Lazio (31 maggio 1985), fondata sull'assunto che una generale ed astratta imposizione di limiti alla proprietà privata può essere introdotta soltanto dalla legge e non da un atto amministrativo (art. 42 Cost.), fu annullato l'art. 1 del Decreto Galasso (D.M. 21 settembre 1984), contenente l'indicazione dei beni e luoghi soggetti a vincolo paesaggistico. Fu perciò emanato il D.L. 27 giugno 1985, n. 312, poi convertito nella legge 8 agosto 1985, n. 431, per sottoporre a vincolo paesaggistico ai sensi della L.n. 1497/39 i beni già individuati dal decreto Galasso. A tali categorie di beni vincolate ai sensi della L. n.1497/39, recepite dall'art.146 del TU D.Lgs. n. 490/1999³⁵ (poi dall'art.142 del D.Lgs.

³⁰ (C.d.S., sez. VI, n.3242/2001)

³¹ (C.d.S., sez. VI, n. 6835/2000)

³² (Corte Cost. n. 153/1986)

³³ (C.d.S., sez. VI, n. 1351/1988; n. 740/1990; n. 450/1994)

³⁴ (C.d.S., sez. VI, n. 6835/2000)

³⁵ D.Lgs. n. 490/1999

art.146 (Beni tutelati per legge)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori confinanti ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n.448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
- b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

n.42/04), appartiene l'area assegnata alla società ECOENERGIA, in particolare essa rientra nell'ambito delle seguente categoria di beni:

"c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";

La lama Balice e i suoi affluenti, tra cui la lama Misciano, è compresa nell'elenco delle acque pubbliche (R.D. n.1775/1933), come risulta anche dalla documentazione allegata al P.U.T.T. e dalla relazione illustrativa allegata alla Variante 1999 al Piano Particolareggiato dell'Agglomerato Bari -Modugno - Piano Regolatore S.I.S.R.I. (ex A.S.I.) di Bari.

Al contrario, nella nota endoprocedimentale del responsabile del procedimento³⁶ si sostiene l'inesistenza di un vincolo paesaggistico sull'area in oggetto, argomentando le seguenti motivazioni.

- L'area in oggetto, sebbene parzialmente insista sulla Lama Misciano, affluente destro della Lama Balice, non sarebbe sottoposta alle disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle Disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, D.Lgs. n.490/99, testo normativo vigente alla data dell'istanza di permesso di costruire n. 129 del 2002.

In particolare il R.d.P. indica che l'area in oggetto non debba ritenersi vincolata ai sensi del comma 1, lettera c) dell'art.146 - Beni tutelati per legge (D.P.R. 1977, n.616, art.82, co. 5, 6, 7, aggiunti dal D.L. n.312/85, convertito con modificazioni nella L.n.431/85, artt.1 e 1-quater) - i fiumi, i torrenti, ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal TU delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n.1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna - per effetto della deroga prevista al comma 2 lettera b) dello stesso art.146, essendo alla data del 06.09.1985 ricompresa in un Piano Pluriennale di Attuazione, approvato in data 09.05.1981, con deliberazione del Consiglio Comunale di Modugno n.121³⁷.

A questo P.P.A., approvato inizialmente con validità triennale, con deliberazione del Consiglio Comunale n.7 prot. 2612 del 31.01.1986, fu attribuita una validità quinquennale ai sensi dell'art.1 della legge regionale n.6 dell'08.03.1985.

Si osservi che l'art.1 della L.R. n. 6/85 consentiva, effettivamente, di prorogare i P.P.A., ancorché scaduti, come nel caso in oggetto, ma con provvedimento da adottare entro il 31.12.1985³⁸.

La deliberazione n.7 del 31.01.1986³⁹, intervenuta dopo il termine previsto per legge, si potrebbe ritenere illegittima e quindi si dovrebbe ritenere il suddetto P.P.A. scaduto già al 09.05.1984; ma se anche fosse legittima la deliberazione di C.C. n.7/1986, tuttavia, relativamente agli aspetti vincolistici, si sarebbe dovuto considerare che

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano

ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

³⁶ Allegato D4 - 21.03.2003 prot. 0003728, procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire n.47 del 2003 del Comune di Modugno

³⁷ L.r. n. 56/80 TUTELA ED USO DEL TERRITORIO

art. 37 (Attuazione degli strumenti esecutivi del piano regolatore e pubblica utilità)

L'attuazione dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale di cui al TU approvato con DPR n. 1523 del 30-6-1967 avviene mediante la loro inclusione nei PPA dei Comuni interessati.

³⁸ LEGGE REGIONALE N. 6 DEL 08-03-1985 " Modifiche ed integrazioni alla LR 12 Febbraio 1979, N. 6" (B.U.R.P. N. 26 del 9 marzo 1985)

art.1 (Durata del programma pluriennale di attuazione)

Le previsioni del primo programma pluriennale di attuazione (pp) disciplinato dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, già adottato od ancora da adottare dai Comuni ai sensi della LR 12 febbraio 1979, n. 6, modificata dalle LLRR 31 ottobre 1979, n. 66 e 31 maggio 1980, n. 56, hanno vigore per un periodo massimo di cinque anni.

I comuni che hanno già approvato il ppa per una durata triennale, anche se scaduto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge possono conferire durata quinquennale al ppa stesso, a decorrere dalla data della sua approvazione.

³⁹ Allegato D12

5

*"la L.r.6/85 [infatti] detta regole urbanistiche su aree per le quali sia scaduto per decorrenza dei termini di validità il P.P.A., ma non produce l'effetto di prorogare in senso proprio la validità dei P.P.A. scaduti. (...) La legge in parola [quindi] non prende in alcuna considerazione né effettua alcuna valutazione riguardo agli interessi di tutela paesaggistica che possono riguardare le aree ricomprese nei territori di particolare pregio ed interesse ambientale individuati nel successivo D.L. 312/85 come convertito dalla L. n. 431/85. Effetti di c.d. "proroga" dei P.P.A. ad opera della L.r.6/85 non possono quindi estendersi alle aree comprese nei territori individuati nel 5° comma [art.82] del D.P.R. 616/77, il vincolo paesaggistico sulle quali è derogabile, ai sensi del comma successivo, solo nel ristretto arco temporale compreso tra l'emanazione della legge e la prima scadenza dei P.P.A., senza possibilità di eccezione alcuna."*⁴⁰

Quindi, secondo questa interpretazione, essendo il P.P.A. approvato e scaduto prima dell'emanazione della L.R. n. 6/85, non sarebbe stata applicabile la deroga sul vincolo paesaggistico previsto dall'art. 82 del D.P.R. n.616/77 comma 5 (inserito dalla L.n. 431/85 c.d. legge Galasso), imposto, ai sensi della legge n.1497/39, sulla Lama Misciano, quale affluente della Lama Balice, e quindi inclusa tra le bellezze naturali di particolare pregio e meritevoli di tutela assoluta fino all'adozione da parte delle Regioni dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali. La giurisprudenza si è espressa più volte a conferma di questo indirizzo.

La stessa legge Galasso L.n.431/85, nell'imporre i vincoli di cui al 5° comma dell'art.82 suddetto, aveva previsto al 6° comma la deroga per le zone diverse dalle zone A e B o ricomprese nei piani pluriennali di attuazione vigenti alla data 06.09.1985, con lo scopo evidente di consentire l'ultimazione di opere già avviate in esecuzione dei P.P.A., in deroga alla regola generale del blocco immediato di ogni attività sulle zone individuate dal comma precedente.

Ma

*"la suddetta deroga, per il suo carattere di eccezione alla regola generale, nonché per la dichiarata finalità di tutela di situazioni in itinere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, non sopravvive alla scadenza dell'atto di pianificazione temporale assunto a parametro dell'efficacia della norma derogatoria."*⁴¹

In coerenza con quanto previsto dalla L. n. 10/77 che fissa al P.P.A. un limite massimo di efficacia di cinque anni, scaduto il quale cessa l'operatività delle previsioni in esso contenute che nel predetto arco temporale non hanno ricevuto attuazione, alla scadenza del P.P.A. (al più il 09.05.1986), avrebbe dovuto trovare applicazione la norma generale, per cui la Lama Misciano, le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna, avrebbero dovuto essere sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi della L.n.1497/39.

Ovvero si sarebbe dovuto tener conto che, nelle aree in cui il P.P.A. non ha avuto attuazione, come nell'area in questione, i vincoli imposti dalla Galasso si sarebbero dovuti riesperire e le aree riprendere il regime ordinario, sicché nemmeno la successiva approvazione di un nuovo strumento pianificatorio avrebbe potuto far rivivere la deroga.

Inoltre esiste giurisprudenza unanime nel ritenere che solo i P.P.A. vigenti, senza eccezione, possano costituire titolo per l'applicabilità della deroga; in particolare sono da escludersi i piani particolareggiati⁴². Atteso che la mancata attuazione del P.P.A. entro il termine della sua efficacia avrebbe dovuto comportare il venir meno del titolo di esenzione dal vincolo al più il 09.05.1986, da quel momento in poi tutti gli strumenti urbanistici e pianificatori avrebbero dovuto tener conto del vincolo imposto sulla Lama Misciano dalla legge Galasso, ovvero:

⁴⁰ (T.A.R. Puglia – sede di Bari – Sez.III – sent. 1178/2004)

⁴¹ (TAR Puglia, Bari, sez. III, n.5387/2004, TAR Puglia Bari n. 750/1998; C.d.S., sez. VI, ordinanza 11 marzo 2003, n.941; C.d.S., sez. V, 18 agosto 1998, n.1268; TAR Puglia, Bari, sez. II, n.750/1998; TAR Lombardia, sez. II, n.369/1986; TAR Lombardia, sez. II, n.269/1987; TAR Lombardia, sez. II, n.1330/1991; TAR Lombardia, sez. II, n.1393/1991; C.d.S., sez. VI, ordinanza 4 dicembre 1996; C.d.S., sez. V, n. 710/1987; TAR Lombardia, sez. II, n. 1330/1991, n. 1393/1991; C.d.S., sez. VI, 4 dicembre 1996 per il quale "La deroga alla imposizione del vincolo paesistico per il suo carattere e per le sue finalità di tutela di situazioni in itinere al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, non può essere estesa ai successivi atti di programmazione comunale. Una siffatta soluzione porterebbe alla conseguenza di vanificare ogni prescrizione di tutela, attraverso il semplice inserimento dell'area in uno strumento di semplice programmazione finanziaria."; Cass. pen., sez. III, 21/01/1997, n.146; Cass. pen., sez. III, 24/03/1998, n.1093; Cass., sez. III, c.c. 10 aprile 2000; Cass., sez. III, 29 gennaio 2001, Matarrese)

⁴² (Cass. pen., Sez.III, 28/06/2000, n.10961)

- di un vincolo relativo permanente di carattere generale di non modificabilità: essendo le lame comprese nell'elenco delle undici categorie ambientali da sottoporre a "vincolo paesaggistico", esse sono tutelate ai sensi della legge n.1497 del 29.7.1939, ma il vincolo è di carattere relativo perché può essere superato con il c.d. nulla osta paesistico;
- di un vincolo assoluto temporaneo di inedificabilità (cosiddette misure di salvaguardia) fino all'approvazione da parte delle regioni del piano paesistico o del piano urbanistico - territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali.

Inoltre la stessa legge Galasso, all'art.1-ter, disponeva affinché le regioni provvedessero a imporre sul territorio un adeguato regime di salvaguardia in attesa dell'approvazione del piano paesistico. A questo scopo fu approvata, seppure con notevole ritardo, la legge regionale n. 30 dell'11 maggio 1990, "*Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico*". L'art. 1 (*Aree soggette a divieto di modificazione*) individuava le aree nelle quali sarebbe stata vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia fino all'approvazione, ai sensi della L.R. 31 maggio 1980, n. 56, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1999, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del "Paesaggio e dei beni ambientali", quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall'art. 1-bis L. 8 agosto 1985, n. 431.

Si sottolinea che con la L.R. n.30/90 si scelse di imporre norme di salvaguardia più restrittive rispetto a quelle previste dalla legge Galasso, in particolare, fino all'approvazione del P.U.T.T./P.B.A., avvenuta il 15.12.2000, la prescrizione di inedificabilità assoluta, relativamente agli argini dei fiumi, dei torrenti e dei corsi d'acqua, fu applicata su una fascia di rispetto ampliata da 150 m a 200 m⁴³.

d) vincoli aeroportuali

Dalla informativa del 3.9.2008 dei NOE si evince che la Eco Energia non ha mai chiesto all'Enac il nulla osta per realizzare costruzioni che superano il limite previsto nella zona di rispetto dell'aeroporto; anzi dallo studio del c.t. Mirenzi si evince che le quote di campagna del lotto interessato sono stranamente mutevoli.

Dalla c.t.:

Zone di rispetto degli aeroporti (art. 714 e segg. del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 come modificato dalla L. 4 febbraio 1963, n. 58).

Nell'ambito del procedimento che si è concluso con la deliberazione della Giunta Regionale AMB/DEL/00056 D.L. 8.11.95, con la quale è stato espresso parere favorevole al MICA sulla "*Installazione di nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato da RDF Refused Derived Fuell, pneumatici fuori uso, fluff di macinazione autoveicoli e biomasse agricole della potenza di 15MW nel comune di Modugno - ditta ECOENERGIA srl - D.P.R. 203/88 - art. 17*" l'Ufficio inquinamento atmosferico e acustico del Settore Ecologia, con nota n.1115 del 14.02.1996 ha richiesto al C.R.I.A.P., Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico, parere in merito al suddetto progetto.

Il C.R.I.A.P. nella seduta del 13.03.96 ha espresso parere favorevole ponendo sette condizioni, tra le quali si legge:

"il cammino venga innalzato da 45 m a 60 m, compatibilmente con l'interferenza del cono di atterraggio del locale aeroporto".

⁴³ L.R. 11 maggio 1990, n. 30

"Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale paesaggistico"

art. 1 (*Aree soggette a divieto di modificazione*)

1. Fino all'approvazione, ai sensi della L.R. 31 maggio 1980, n. 56, del P.U.T.T. (Piano urbanistico territoriale tematico) del "Paesaggio e dei beni ambientali", quale piano paesistico territoriale, con specifica considerazione dei valori paesaggistici ed ambientali, previsto dall'art. 1-bis L. 8 agosto 1985, n. 431, e dei relativi piani paesistici delle diverse aree sub regionali individuate dal PUTT e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1990 [prorogata fino al 31.12.2000], è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia nelle seguenti aree:

(...)

c) territori compresi nella fascia di 200 metri dal piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua classificati pubblici ai sensi del T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive integrazioni, nonché dal ciglio più elevato delle gravine o lame.

Questa condizione è riportata anche nel decreto ministeriale di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto:

"7) i valori minimi di temperatura dei fumi in uscita sono quelli indicati nella relazione tecnica allegata al progetto, il camino dovrà avere un'altezza di circa 60 metri compatibilmente con l'interferenza del cono di atterraggio aeroportuale"⁴⁴

A seguito dell'istruttoria svolta dal Comune di Modugno, fu inoltrata in data 24 gennaio 2003 richiesta di chiarimenti⁴⁵, avendo verificato che l'altezza del camino nel progetto depositato non era stata portata ai 60 m indicati dal C.R.I.A.P.. Alla richiesta più volte inoltrata dal Comune la ECOENERGIA prima⁴⁶ e la Regione poi⁴⁷, nella persona del dirigente del Settore Ecologia - Assessorato all'Ambiente hanno risposto che la condizione esplicitata nel parere del C.R.I.A.P. non costituirebbe una prescrizione vincolante, ma una "indicazione sottoposta a specifica condizione", che non può avverarsi per le servitù aeroportuali esistenti.

Le servitù aeroportuali sono regolate dagli artt. 714 e 715 del Codice della Navigazione, come modificati dalla legge 4 febbraio 1963, n.58⁴⁸, che forniscono indicazioni per la valutazione delle altezze degli ostacoli nelle direzioni di atterraggio e nelle altre direzioni, in funzione della lunghezza delle piste e rispetto ad un livello medio dei tratti di perimetro dell'aeroporto corrispondenti a tali direzioni.

Queste valutazioni, finalizzate al calcolo delle massime altezze consentite in funzione della distanza dal perimetro dell'aeroporto, sono effettuate dai tecnici del Ministero della Difesa, per ogni aeroporto. Le mappe relative sono rese pubbliche e depositate presso gli uffici comunali competenti.

Le altezze degli ostacoli sono valutate relativamente al livello medio sulla base di linee naturali e di altri indicatori collocati dai tecnici del ministero.

Ora, nel caso specifico, il livello medio dell'aeroporto di Bari-Palese è fissato a 38,5 m s.l.m.. Dalla mappa, depositata presso gli uffici comunali di Bari⁴⁹ emerge che l'area assegnata alla ECOENERGIA per la realizzazione dell'impianto rientra nella fascia dei primi tre chilometri dal perimetro dell'aerostazione, all'interno della quale gli ostacoli non possono eccedere i 45 m sul livello medio dell'aeroporto, ovvero rientra nell'ambito della Superficie Orizzontale Interna - altitudine 83,5 m s.l.m..

Poiché dal rilievo aerofotogrammetrico del 2005 risulta che l'area in oggetto si trova ad una quota compresa tra 66,9 m, lungo la via Fiordalisi e 68,3 m s.l.m., nella parte più interna, nell'ipotesi, comunque non prevista dal progetto, che l'impianto sia realizzato proprio alla quota di campagna, i manufatti non potrebbero eccedere, a seconda della localizzazione nel lotto, un'altezza massima compresa tra i 15,2 m e i 16,6 m. Questa prescrizione contrasta con le previsioni del progetto autorizzato: oltre all'altezza del

⁴⁴ art.2 del Decreto n.954052 del 07.04.1997 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

⁴⁵ Allegato D32

⁴⁶ Allegato D33 - 18 febbraio 2003

⁴⁷ Allegato D34 - 13 marzo 2003 prot. n. 2588

⁴⁸ LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, n. 58 (GU n. 044 del 16/02/1963)

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AGLI ARTICOLI DAL 714 AL 717 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE.

Art. 715. (LIMITAZIONI)

salve le diverse limitazioni stabilite per gli aeroporti aperti al traffico strumentale e notturno, nelle direzioni di atterraggio non possono essere costituiti ostacoli a distanza inferiore ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto.

nelle stesse direzioni, alla distanza di trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, superino l'altezza di:

- 1) metri dodici, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio inferiore a metri milleottanta;
- 2) metri dieci, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri milleottanta, ma inferiore a millecinquecento;
- 3) metri sette e cinquanta, se l'aeroporto ha lunghezza di atterraggio pari o superiore ai metri millecinquecento.

più oltre, fino a tre chilometri dal perimetro dell'aeroporto, l'altezza indicata nel numero 1) del precedente comma può essere superata di un metro per ogni venticinque metri di distanza, e le altezze indicate nei numeri 2) e 3) possono essere superate, rispettivamente, di un metro per ogni trenta, o per ogni quaranta metri di distanza. tali altezze non possono oltrepassare, in ogni caso, i quarantacinque metri sul livello medio dell'aeroporto.

nelle altre direzioni e fino ai trecento metri dal perimetro dell'aeroporto non possono essere costituiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto del perimetro dell'aeroporto, superino l'altezza di un metro per ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso.

dopo il terzo chilometro, in tutte le direzioni, cessa ogni limitazione, per gli aeroporti indicati nel numero 1) del secondo comma; per gli altri, il limite di altezza di quarantacinque metri sul livello dell'aeroporto può essere superato di un metro per ogni venti metri di distanza, e cessa ogni limitazione dopo il quarto chilometro per gli aeroporti indicati nel numero 2) e dopo il quinto per quelli indicati nel numero 3).

⁴⁹ Tavola C08 - Servitù aeroportuali - scala 1:25.000

già citato camino (45m), dalla tabella dei dati planovolumetrici, si evince che non risulta coerente l'altezza (h = 30,90 m) dell'edificio della caldaia (rif. 11 della tav.2 marzo 2007), che ha un ingombro pari a 643,80 mq per complessivi 19.893 mc (tavola 0v, marzo 2007).

Rispetto ai dati altimetrici dichiarati, nella documentazione depositata presso il comune di Modugno si leggono le seguenti affermazioni:

1. nella relazione *"ECOENERGIA srl impianto di produzione di energia elettrica mediante combustione di c.d.r./biomasse – potenza netta 10 MW – Comune di Modugno Z.I. di Bari"* depositata presso il Comune di Modugno (prot. n. 26300 del 17 giugno 2002):

- al paragrafo 2.3.1 *"Condizioni ambientali di riferimento"*, si riporta un'altitudine del sito pari a 57 – 60 m s.l.m.;
- al paragrafo 2.5 *"Definizione preliminare quota d'impianto"* si dichiara di voler minimizzare i movimenti di terra, in contrasto con quanto dichiarato nel S.I.A., e si rimanda alla *"quota riportata sulle tavole progettuali"*.

Dalle tavole progettuali non si rileva alcuna quota d'impianto.

2. Nella Relazione di fine campagna di indagini redatta dalla GEOTECH del dott. Porsia, geologo, *"Prospezioni geofisiche con il metodo della tomografia elettrica finalizzate alla ricerca archeologica in un sito su cui è prevista la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza di 10 MW, alimentato da CDR – Modugno (Ba)"*, al capitolo 3. *Lineamenti morfologici ed idrogeologici* si legge:

"L'area in studio è posta a ridosso della zona industriale di Modugno ad una quota media di circa 68 m s.l.m.⁵⁰";

3. nel S.I.A., capitolo *"Quadro di riferimento progettuale"*, paragrafo *"Ubicazione e scelta del sito"*, pag.38, si legge:

"L'area del sito ha un andamento pianeggiante, con un'altezza [altitudine, n.d.r.] media di circa 38 – 40 m s.l.m."

4. nella determinazione del dirigente del Settore Ecologia dell'assessorato all'Ecologia della Regione Puglia (089/Dir/2007/00450), al capitolo D. *Quadro di riferimento Ambientale*, paragrafo c. *Suolo e sottosuolo*, pag.7, si legge:

"L'area in studio è posta ad una quota media di circa 40 m s.l.m."

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Risulta dalla c.t. dell'Ing Mirenzi che per l'autorizzazione dell'impianto in oggetto è stata utilizzata la procedura semplificata e che tale procedura non poteva essere applicata poiché l'impianto

Con decreto del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti, n. 246 del 28 dicembre 2006 è stato adottato il Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (B.U.R.P. n.3 del 4.1.2007).

Nella determinazione n.450/2007 del dirigente del settore Ecologia dell'Assessorato regionale all'Ecologia, con cui viene rilasciato parere favorevole alla compatibilità ambientale, vengono citati i criteri di localizzazione che sarebbero stati rispettati, con implicito riferimento al paragrafo 9.4 del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006), *"Impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività ai sensi degli art 214, art. 215 e art 216"* del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, *"Norme in materia ambientale"* nel frattempo intervenuto recependo il dettato normativo del Decreto Ronchi. Secondo le indicazioni di tale paragrafo, **gli impianti di recupero autorizzati con le procedure semplificate sono localizzabili di norma all'interno di aree con destinazione urbanistica a zone industriali o a servizi tecnologici ed equivalenti rispettando:**

- *"i criteri generali fissati dalla legislazione vigente;"*

⁵⁰ Allegato D35

- i criteri specifici stabiliti in sede di definizione degli obiettivi di Piano Regolatore Generale Comunale e legati alle caratteristiche dei luoghi;
- i vincoli normativi sulla tutela delle fonti di approvvigionamento idrico, le distanze dai corsi d'acqua, le aree protette, i rischi di frana ed erosione".

Questi criteri indicano in maniera relativamente generica il solo vincolo di localizzazione in area industriale con alcune condizioni minime di esercizio e tutela, su cui la regione si esprime favorevolmente.

Ma abbiamo fin qui verificato che l'impianto in oggetto non avrebbe potuto, per vari motivi, avere accesso alle procedure semplificate, di conseguenza i criteri di localizzazione da assumere come riferimento, avrebbero dovuto essere quelli più generali, indicati al paragrafo 9.1 "Criteri di localizzazione di nuovi impianti".

Premesso che al punto 3 si legge che *"i vincoli stabiliti per gli impianti di incenerimento si applicano anche agli impianti dedicati all'incenerimento di CDR"* avendo definito che gli impianti di recupero che utilizzano CDR sono assimilati agli impianti di incenerimento⁵¹:

"i siti idonei alla realizzazione di un impianto di incenerimento o coincenerimento di rifiuti speciali non devono ricadere in:

- *zone di particolare interesse ambientale di cui alla disciplina relativa alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali sottoposte a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497, riferite a:*
 - *aree che ricadono negli ambiti fluviali;*
- *zone di particolare interesse ambientale individuate ai sensi della disciplina relativa alla salvaguardia dei beni culturali e ambientali e sottoposte alla tutela della L. N. 1497/1939 o zone con presenza di immobili o cose di interesse paleontologico, che rivestono notevole interesse storico-artistico, ai sensi della L. n. 1089/1939 nonché zone di particolare valore ambientale e paesaggistico individuate dal PIT o dai PTC provinciali;*
- *aree entro la fascia di rispetto da strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, elettrodotti cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti, qualora interferenti.*⁵²

Dunque, il rispetto delle prescrizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali nell'ambito del procedimento di V.I.A., avrebbe dovuto comportare la dichiarazione di non idoneità alla localizzazione individuata dal Consorzio S.I.S.R.I. per l'impianto della ECOENERGIA, essendo il sito ricadente parzialmente su territorio sottoposto a vincolo idrogeologico, quasi interamente ricadente in ambito vincolato con provvedimento amministrativo ai sensi della L.n. 1497/1939 (decreto "Galassino"), e seriamente interferente con la fascia di rispetto dei primi tre chilometri dell'aeroporto di Bari.

ALTRI VINCOLI

Le questioni sopra trattate appaiono già determinanti per dichiarare che allo stato l'opera in corso di realizzazione è illegittima; si omette pertanto di affrontare altre questioni pur importanti ma più complesse quali quello della presenza del vincolo archeologico e dell'utilizzo della procedura semplificata. Problemi che potrebbero comunque ripresentarsi ove le questioni sopra delineate dovessero essere risolte con l'adozione di tutti i pareri prescritti.

n. 2 qualità dell'impianto e tutela della salute

⁵¹ 9.2 Impianti di incenerimento

E' classificato "impianto di incenerimento" qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, destinata al trattamento termico di rifiuti che soddisfa la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. d), del Dlgs n. 133 del 2005. La definizione comprende anche:

- Gli impianti dedicati all'incenerimento del CDR (combustibile derivato da rifiuti).

⁵² Piano regionale di gestione dei rifiuti speciale, capitolo 9. LOCALIZZAZIONE IMPIANTISTICA
paragrafo 9.1 Criteri di Localizzazione di nuovi impianti

L'utilizzo della migliore tecnologia (BAT best available technologies) è un vero obbligo di legge nascente da direttive europee recepite⁵³. Lo stesso art. 1 c. 2 della L.R. 11/2001 afferma che la VIA ha lo scopo di assicurare che nelle opere da realizzare sia perseguito il miglioramento della qualità della vita umana.

Eppure nel parere di VIA n. 450 si legge semplicemente che: **"le scelte sono tecnologicamente apprezzabili"** (p. 5 della VIA);

Terminologia ambigua che non precisa l'unica cosa richiesta dalla legge e cioè se la tecnologia utilizzata per la realizzazione dell'impianto è BAT.

Secondo i cc.tt del PM Ing Buonanno e Ing Duraccio (i cui curricula sono agli atti) l'impianto in corso di realizzazione non è affatto improntato all'utilizzo della migliore tecnica.

Osservano i cc.tt.

TRATTAMENTO TERMICO

La sezione di trattamento termico è costituita principalmente dal combustore a letto fluido bollente. Il sistema è dimensionato in modo da garantire valori di temperatura ($\geq 850^{\circ}\text{C}$) e tempi di residenza (≥ 2 s) dei prodotti di combustione tali da escludere la presenza di composti inquinanti strettamente dipendenti dalla combustione quali COV, IPA, CO e precursori di PCDD/F (vedi DM 72 del 05/02/98, All. 2 – sub. 1).

A tale senso si rileva che quanto sopra riportato risulta essere difforme alla norma di riferimento, quale il Decreto Legislativo 133/2005, in fatti i C.TT. osservano che:

- 1 - **il sistema di combustione a letto fluido non risulta essere una scelta consolidata in Italia nel settore rifiuti dal momento che le prestazioni risultano dipendere fortemente dall'omogeneità del combustibile, dai parametri fisici (come pezzatura, granulometria, densità) e chimici;**
- 2 - **il rispetto della temperatura e tempo di residenza dei prodotti di combustione (temperatura maggiore di 850°C con tempi di permanenza superiori ai due secondi) non è verificabile sulla base dello Studio di Impatto Ambientale presentato. Sarebbe necessario presentare una caratterizzazione numerica (con codici termofluidodinamici di tipo CFD – Computerised Fluid Dynamics) e sperimentale della camera di combustione.**

TRATTAMENTO FUMI

⁵³ DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 2005, Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372

1. Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" (art. 3)
2. Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258" (art. 25)
3. Decreto Legislativo 11 maggio 2005, n. 133, "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti" (art. 10, comma 10)

La sezione di trattamento fumi, finalizzata al contenimento delle emissioni in atmosfera e rispetto dei limiti imposti dal D. Lgs 133/05, è costituita dai seguenti sistemi principali: 1) sistema di denitrificazione SNCR degli ossidi di azoto con iniezione di ammoniaca in camera di combustione. In particolare, una soluzione acquosa ammoniacale al 25% viene dosata in funzione degli NOx da abbattere mediante un sistema di lance di atomizzazione direttamente nella camera di combustione a temperature comprese tra 850°C e 1100°C; 2) sistema a secco con iniezione di bicarbonato e carboni attivi per l'abbattimento dei composti acidi e microinquinanti. Le reazioni di neutralizzazione portano alla formazione di Sali di sodio, carbonato non reagito, ceneri esauste; 3) sistema di rimozione del particolato mediante filtro a maniche.

Per quanto riguarda il sistema di abbattimento fumi, i cc. tt. evidenziano le seguenti osservazioni:

- i) sarebbe da preferire l'adozione di un sistema di denitrificazione di tipo catalitico SCR al posto del proposto SNCR, con valori di emissione attorno ai 40-50 mg/Nm³ rispetto agli attesi 100-140 mg/Nm³. Inoltre, l'utilizzo di un SCR ridurrebbe notevolmente il rischio di emissione in ambiente di ammoniaca (ammonia slip), tipica dei sistemi SNCR in caso di sovradosaggio della soluzione acquosa ammoniacale. Si segnala che l'ammoniaca immessa in atmosfera rappresenta un gas precursore nella formazione di polveri per nucleazione omogenea;
- ii) sarebbe importante introdurre nel lay-out del sistema di abbattimento anche un elettrofiltro. In tal modo ci sarebbe la possibilità di ridurre ulteriormente il valore della concentrazione di polveri in emissione al camino ma, soprattutto, di poter separare le ceneri raccolte dalla caldaia e dall'elettrofiltro (ceneri volatili con alta percentuale di insolubili) rispetto ai prodotti sodici residui raccolti nel filtro a maniche. Le ceneri volatili potrebbero essere inertizzate (in situ o presso idonei impianti) e, quindi, riutilizzate; così come i prodotti sodici residui, con bassa percentuale di insolubili, potrebbero essere in parte recuperati. La soluzione prospettata, invece, prevede lo smaltimento in discarica di tutte le ceneri non esistendo la possibilità di recuperarne neanche una parte.

n. 3 smaltimento ceneri

nel parere di VIA si omette del tutto di considerare il problema dello smaltimento delle ceneri in tutto il mondo considerate rifiuto pericoloso. Omissione davvero grave, tanto più grave se si considera che l'inertizzazione delle ceneri avverrà all'interno dell'impianto. Trattasi di trattamento di rifiuto pericoloso per il quale occorre una autonoma autorizzazione che allo stato manca. Evidentemente il Dirigente ha ritenuto sufficiente quanto affermato dalla Eco Energia nel SIA.

Secondo il parere dei cc. tt., la descrizione del sistema di evacuazione e stoccaggio ceneri riportato nello Studio di Impatto Ambientale risulta estremamente superficiale. Con riferimento alle ceneri leggere si legge che: *"Lo scarico e lo smaltimento delle ceneri leggere avverrà previo trattamento delle stesse tramite un mescolatore a vomeri che, con l'ausilio di additivi quali cemento e silicato di sodio ed acqua quale legante, consentono la stabilizzazione chimico-fisica delle ceneri ed il loro conseguente smaltimento in discariche per rifiuti non pericolosi. Al termine del trattamento delle ceneri leggere, il conferimento in discarica avverrà mediante caricamento di automezzi dotati di cassoni scarrabili"*.

A tal proposito le osservazioni dei cc. tt. sono le seguenti:

- i) le ceneri leggere (ovvero le ceneri raccolte dal filtro a maniche) rappresentano la sostanza a maggior impatto ambientale nei moderni termovalorizzatori. In tutti gli impianti in Italia (e nel mondo) queste ceneri sono da considerarsi pericolose. Per questo motivo l'utilizzo di automezzi dotati di cassoni "scarrabili" è fortemente sconsigliato e sarebbe preferibile un sistema a tenuta verso l'ambiente esterno;

- ii) in assenza di un elettrofiltro non è possibile allo stato attuale delle conoscenze dei cc. tt. inertizzare le ceneri. Pertanto, quanto riportato nello Studio di Impatto Ambientale non è possibile;
- iii) nello Studio di Impatto Ambientale è prevista l'inertizzazione di ceneri pericolose. Il trattamento di rifiuti pericolosi prevede una valutazione di impatto ambientale a parte e quanto riportato è assolutamente insufficiente e superficiale.

n. 4 CDR

Nel parere di VIA si omette del tutto di considerare che il CDR verrà prodotto anche all'interno della stessa centrale e che l'impianto di produzione di CDR - trattandosi di impianto per il trattamento dei rifiuti- doveva ottenere una autonoma autorizzazione allo stato mancante. Né vi è alcun riferimento nel parere di VIA alla qualità di questo CDR. Quindi da un lato si afferma che il CDR sarà di qualità perché verrà prodotto da impianti pugliesi in corso di realizzazione, dall'altro non si accenna neanche alla circostanza che la maggior parte del CDR verrà prodotta all'interno della centrale né si fa riferimento alla qualità del CDR prodotto.

Si legge nella c.t. degli Ing Buonanno e Duraccio che:

La centrale in oggetto (che verrà denominata come termovalorizzatore) produrrà energia elettrica sulla base di un trattamento di recupero energetico del CDR e di biomasse costituite da residui prevalentemente di origine agricolo-forestale.

Nel S.I.A. è riportato che *"il combustibile è costituito principalmente da CDR di provenienza dagli impianti pugliesi (in corso di costruzione) previsti dalla pianificazione regionale sui rifiuti, in accordo con il decreto Commissariale n. 296/2002"*. Durante il sopralluogo effettuato in data 26 marzo 2008, su specifica richiesta, l'ing. Carmine Carella, in qualità di direttore dei lavori e coprogettista per la committenza EcoEnergia S.r.l. confermava che *"l'impianto utilizzerà come combustibile il CDR prodotto dagli impianti pubblici realizzati per conto del Commissario Delegato (impianto di Conversano allo stato attuale in via di realizzazione)"*.

Il CDR potrà essere conferito dall'esterno già pronto per l'utilizzo (imballato e sigillato in cubi) oppure preparato all'interno dell'impianto partendo dal CDR a fluff. Nel primo caso il materiale sarà stoccato sotto apposita tettoia di protezione. Nel secondo caso il CDR sarà conferito all'interno di un edificio dotato di pavimentazione industriale delle dimensioni di circa 18.000 m². La sezione di preparazione del CDR prevede l'utilizzo dei seguenti componenti meccanici: tramogge di ricezione e dosaggio, pale meccaniche, nastri trasportatori, trituratori, separatori magnetici ed addensatori.

Con riferimento alla sezione di conferimento e stoccaggio del CDR i cc. tt. osservano che:

- 1 - lo stoccaggio di CDR sotto tettoia non risulta adeguato così come la semplice pavimentazione industriale. Lo standard per questo tipo di impianti è lo stoccaggio in fosse rifiuti in depressione (con aria aspirata ed inviata come aria primaria in camera di combustione), con pavimentazione impermeabile per impedire eventuali infiltrazioni di percolato e con presenza di avantfossa e sistemi di abbattimento odori;
- 2 - la sezione di preparazione del CDR si configura come un vero e proprio impianto di trattamento rifiuti che richiederebbe una autorizzazione a parte sulla base di una descrizione molto più dettagliata dei componenti costituenti il sistema.

Nessun dubbio sulla possibilità per l'A.G. di valutare la legittimità dell'atto amministrativo e di disapplicarlo ove lo stesso non risulti conforme alla normativa vigente.⁵⁴

⁵⁴ Il problema della disapplicazione dell'atto amministrativo illegittimo da parte del Giudice penale si è sviluppato soprattutto per l'atto di concessione edilizia e ha trovato soluzioni spesso contrastanti nella Suprema Corte. E' noto che la giurisprudenza delle SU della Cassazione aveva escluso la possibilità di contestare la disapplicazione della concessione. Più di recente però, partendo dalle evoluzioni delle stesse Sezioni unite con le sentenze Borgia e Monterisi, la giurisprudenza assolutamente prevalente della Cassazione ha ritenuto possibile contestare il reato di cui all'art. 20 b) o c) della legge 47/85 anche nell'ipotesi di concessione edilizia illegittima.

Infatti, come di recente affermato dalla Suprema Corte, pur non sussistendo nel nostro ordinamento un principio generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi da parte del giudice penale, a quest'ultimo deve essere riconosciuto il potere di sindacare la legittimità dell'atto amministrativo tutte le volte in cui esso è integrativo della fattispecie penale oggetto del giudizio. (Cass. pen., sez. V, 12 gennaio 1996, Amendola e altro, Cass. Pen., 1996, 3455).

In particolare l'interesse protetto dalla l. 28 febbraio 1985 n. 47 deve rinvenirsi in quello sostanziale alla protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica. Pertanto, alla luce della sentenza delle sezioni unite 21 dicembre 1993, p.m. in proc. Borgia e altri (confermata da Cass. pen., sez. un., 24 luglio 1996, Monterisi, Riv. Pen. economia, 1997, 359, n. ANGELILLIS, VENTURA) nell'ipotesi in cui si edifichi con concessione edilizia illegittima, non si discute più di disapplicazione di un atto amministrativo illegittimo e dei relativi poteri del giudice penale, ma di potere accertativo di detto magistrato dinanzi ad un atto amministrativo, che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato. In tale ipotesi l'esame deve riguardare non l'esistenza ontologica dello stesso, ma l'integrazione o meno della fattispecie penale "in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela (nella specie l'interesse sostanziale alla tutela del territorio), nella quale gli elementi di natura extrapenale... convergono organicamente, assumendo un significato descrittivo". Tale potere accertativo non è imitato solo all'ipotesi di cui all'art. 20 lett. a) l. n. 47 del 1985, ma anche a quelle previste dalle lettere b) e c), essendo identici i principi ai quali si ispira la citata pronuncia. (Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 1995, Antonilli, Cass. Pen., 1996, 3455; gli stessi principi sono inoltre affermati seppure per fattispecie diversa in Cass. pen., sez. un., 19 giugno 1996, Monterisi, Arch. Nuova Proc. Pen., 1996, 757)

Pertanto è possibile la condanna per violazione dell'art. 20 lett. c) L. 47/85, pur in presenza di una concessione edilizia, purché si evidenzii la macroscopicità della violazione dell'interesse sostanziale protetto e inoltre l'esistenza di comportamenti contrari al principio del "neminem ledere" inducano ad escludere la possibilità di riferire l'attività edilizia posta in essere in base alla concessione alla sfera del lecito giuridico. (Cass. pen., sez. III, 21/1/97, Volpe+23; Cass. pen., sez. III, 12 maggio 1995, Di Pasquale, Giust. Pen., 1996, II, 56; Cass. pen., sez. III, 4 aprile 1995, Marano, Foro It., 1996, II, 499, n. BELFIORE; Cass. pen., sez. VI, 2 marzo 1998, n. 3396, Calisse e altro, CED Cassazione, 1998; Cass. pen., sez. III, 20 luglio 1996, Venè e altro, Riv. Pen., 1996, 1346; Cass. pen., sez. III, 13 gennaio 1995, Antonilli, Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1995, 1410; Cass. pen., sez. III, 7 giugno 1994, Ruotolo, Riv. Trim. Dir. Pen. Economia, 1995, 1415; Cass. pen., sez. III, 18 febbraio 1994, Pernici, Cass. Pen., 1995, 373, n. GAMBARDELLA contra Cass. pen., sez. III, 28 novembre 1997, n. 2906, Bortoluzzi, CED Cassazione, 1998; Cass. pen., sez. III, 11 gennaio 1996, Ciaburri, Cass. Pen., 1996, 3450);

La Cass. Sez. un. N. 5115 del '8.2.2002 in materia di lottizzazione abusiva ha confermato che il Giudice penale può disapplicare l'atto di concessione illegittimo.

Tra le sentenze ultime si segnala:

Sez. 3, Sentenza n. 21487 del 21/03/2006 Cc. (dep. 21/06/2006) Rv. 234469

Presidente: Postiglione A. Estensore: Fiale A. Relatore: Fiale A. Imputato: P.M. in proc. Tantillo e altro. P.M. Di Popolo A. (Conf.)

(Annulla con rinvio, Trib. lib. Siracusa, 21 novembre 2005)

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Provvedimento abilitativo sostanzialmente illegittimo - Configurabilità del reato edilizio - Disapplicazione dell'atto amministrativo - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In materia edilizia, allorché il giudice accerta l'esistenza di profili di illegittimità sostanziale del titolo abilitativo non pone in essere la procedura di disapplicazione riconducibile all'art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato E, atteso che viene operata una identificazione in concreto della fattispecie con riferimento all'oggetto della tutela da identificarsi nella salvaguardia degli usi pubblici e sociali del territorio regolati dagli strumenti urbanistici.

Sez. I, Sentenza n. 29453 del 03/07/2001 Ud. (dep. 20/07/2001) Rv. 219476

Presidente: D'Urso G. Estensore: Santacroce G. Imputato: Bosco G., P.M. Cosentino F. (Diff.)

(Dichiara inammissibile, App. Catania, 24 gennaio 2001).

555 GIURISDIZIONE (Cod. proc. pen. 1930) - 017 SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1930) - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - SINDACATO DEL GIUDICE ORDINARIO - Sindacato sull'atto amministrativo - Disapplicazione - Carattere incidentale - Diversa valutazione in un altro giudizio - Possibilità - Fondamento.

Pertanto nel caso di specie per quanto sopra analiticamente specificato:

- il permesso a costruire del Comune di Modugno n. 47/03 è illegittimo perché rilasciato a società non proprietaria dell'intero suolo;
- la variante in corso d'opera n. 60/07 è illegittima perché rilasciata senza il parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- il parere di VIA è illegittimo e nullo per vizi formali e sostanziali;

Fumus dei reati

Sussiste nel caso di specie molto più del fumus dei reati contestati; va infatti considerato che le circostanze

- dell'assenza di proprietà di alcune particelle su cui sorge l'opera
- dell'assenza del parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- dell'assenza del nulla osta paesaggistico
- della presenza dei vincoli ambientali
- della presenza di vincoli aeroportuali
- del vizio formale nella procedura di VIA

sono ben note ai progettisti e direttori dei lavori nonché al rappresentante legale della Eco Energia come ampiamente documentato nel corso della motivazione;

Per quanto concerne i reati contesti allo stato al solo Limongelli va osservato che la carenza di motivazione della determinazione n. 450 del 25.9.2007 su alcune questioni fondamentali - a volte totalmente ignorate -

La valutazione che il giudice penale compie in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita - ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E - <<incidenter tantum>> ed ha efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio; di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro giudice in caso analogo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente il reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio nonostante in un precedente giudizio, per fatto analogo, il medesimo provvedimento fosse stato disapplicato dal giudice perché ritenuto illegittimo).

Sez. 3, Sentenza n. 4877 del 18/12/2002 Cc. (dep. 03/02/2003) Rv. 223533

Presidente: Savignano G. Estensore: Novarese F. Imputato: Tarini V. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Rigetta, Trib. riesame Pesaro, 27 settembre 2002).

538 EDILIZIA - 003 COSTRUZIONE EDILIZIA

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - Concessione edilizia illegittima - Disapplicazione da parte del giudice - Necessità - Esclusione - Verifica del rispetto del parametro di legalità urbanistica-edilizia - Contrasto - Reato di cui all'art. 20 legge n. 47 del 1985 - Configurabilità.

In tema di reati edilizi, in presenza di una concessione edilizia illegittima non occorre fare ricorso alla procedura di disapplicazione dell'atto amministrativo, bensì valutare la sussistenza dell'elemento normativo della fattispecie, atteso che la conformità della costruzione e della concessione alla normazione urbanistica è elemento costitutivo o normativo dei reati contemplati dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, stante la individuazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia quale ulteriore interesse protetto dalle disposizioni in questione.

In materia di acque si segnala:

502000 ACQUE - Tutela dall'inquinamento - Scarichi in aree protette - Autorizzazione - In assenza del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela - Reato di cui all'art. 1 sexies legge n. 431 del 1985 - Configurabilità.

(r)D. L. DEL 27/6/1985 NUM. 312 ART. 1 SEXIES

(r)L. DEL 8/8/1985 NUM. 431

(r)D. LG. DEL 29/10/1999 NUM. 490 ART. 163 COST.

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento l'autorizzazione allo scarico di acque reflue all'interno delle aree protette emessa in assenza del nulla osta dell'autorità preposta alla tutela, o di quella a ciò delegata, e' illegittima, con la conseguente integrazione del reato di cui all'art. 11 sexies del decreto legge 27 giugno 1985 n. 312, convertito in legge 8 agosto 1985 n. 431, ora sostituito dall'art. 163 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490. (Fattispecie relativa a scarichi di insediamento di piscicoltura all'interno della Riserva naturale della Diaccia-Bottrona individuata dalla Convenzione di Ramsar).

non può essere frutto solo di negligenza o imperizia da parte dell'intero comitato di VIA, che dovrebbe essere formato, si presume, da persone esperte del settore; ma appare rispondere alla precisa volontà di non dire ciò che non si può dire perché ciò avrebbe comportato - come inevitabile conseguenza - l'adozione di un parere sfavorevole alla realizzazione dell'opera. La carenza di motivazione è quindi - secondo questo ufficio - frutto di una precisa azione dolosa volta a favorire la parte istante.

ESIGENZE CAUTELARI

L'art. 321 c.p.p. prevede la possibilità di sottoporre a sequestro le cose pertinenti al reato. L'opera è in corso di realizzazione e ciò giustifica ad avviso di questo ufficio il sequestro preventivo dell'area che costituisce allo stato l'unico rimedio per impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Va altresì considerato che le opere sono ancora allo stato di scavo e il sequestro di urgenza impedisce una modifica dello stato dei luoghi poi difficilmente sanabile (come avvenuto in altre note vicende giudiziarie).

Va anche rimarcato che gli indagati (i primi tre) non hanno ottemperato all'invito della Regione Puglia di sospendere i lavori in attesa del perfezionarsi della procedura di VIA, né hanno tenuto in considerazione le contestazioni del Comune di Modugno sulla titolarità delle particelle con ciò dimostrando di voler proseguire rapidamente nella realizzazione dell'opera;

visto l'art. 321 c. 3 bis c.p.p.

ORDINA

il sequestro preventivo dell'area sita in Via Fiordalisi, Zona Industriale, Comune di Modugno (BA), riportata in catasto al Foglio di Mappa 6 Particelle 630, 628, 84, 869 (ex 624 parte), 864 (ex 185 parte), 626, 867 (ex 225 parte), 862 (ex 70 parte), 224, 78, 80, 81, 82, 671, 674, 675, 802, 871 (ex 692 parte), 893 (ex 187 parte), 444, 632, 895 (ex 231 parte) e 86. e delle opere ivi realizzate.

Nomina quale custode il Sindaco del Comune di Modugno p.t.

AVVISA

_ person_ sottopost_ alle indagini:

- I. che il presente atto vale come informazione di garanzia ex art. 369 cpp per i reati sopra specificati, con invito per la stessa, qualora non vi abbia già provveduto, ad esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia nelle forme di legge nonché a dichiarare o eleggere domicilio nei modi di legge con avvertimento della sussistenza dell'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive comunicazioni verranno eseguite nel luogo in cui è stato notificato il presente atto.
- II. che ai sensi dell'art. 369 bis c.p.p. la difesa tecnica nel procedimento penale è obbligatoria, in relazione all'esercizio delle facoltà e dei diritti che sono riconosciuti al medesimo dalla Costituzione, dal codice di procedura penale e dalle altre leggi vigenti, tra i quali: la facoltà di farsi assistere da non più di due difensori di fiducia, di nominare consulenti tecnici e di far svolgere indagini difensive anche a mezzo di sostituti e investigatori privati autorizzati; il diritto di essere assistito da un interprete se non comprende o non parla la lingua italiana; il diritto di conferire con il proprio difensore anche durante l'eventuale stato di detenzione; il diritto di presentare memorie, richieste e istanze scritte; il diritto di avere notizie sulle iscrizioni a suo carico nel registro degli indagati; la facoltà di richiedere copia di atti del procedimento, a proprie spese e su autorizzazione del pubblico ministero o del giudice; la facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rilasciare dichiarazioni; il diritto di farsi assistere dal difensore nel corso degli atti di interrogatorio, ispezione e confronto ai quali debba partecipare, nonché nel corso di atti di perquisizione, sequestro e altri accertamenti urgenti; il diritto di essere tempestivamente avvisato nel caso di accertamenti tecnici non ripetibili e di farsi assistere dal difensore e da consulenti tecnici nel corso degli stessi; la facoltà di non rispondere all'interrogatorio e il diritto a ricevere gli avvertimenti previsti dall'art. 64 del codice di procedura penale; la facoltà di chiedere al Giudice per le indagini preliminari che si proceda a incidente

probatorio nei casi stabiliti dall'art. 392 c.p.p.; la facoltà di richiedere che il procedimento sia trasmesso ad altro P.M. ritenuto competente e quella di presentare impugnazione avverso i provvedimenti giurisdizionali adottati a suo carico (richiesta di riesame, appello, ricorso per cassazione), nei casi, nei termini e con le modalità previste dal codice di procedura penale; la facoltà di richiedere, ove ne ricorrano le condizioni, che il procedimento venga definito con il giudizio immediato, con il giudizio abbreviato, con l'applicazione della pena concordata tra le parti, ovvero mediante oblazione; il diritto di richiedere, in caso di proscioglimento, un'equa riparazione per l'eventuale custodia cautelare subita;

- III. che ha l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio, salvo che non sussistano le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che, in caso di insolvenza, si procederà nei suoi confronti ad esecuzione forzata;
- IV. che può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel caso in cui si trovi nelle condizioni previste dalla legge 30 luglio 1990 n. 217 e successive modificazioni e, in particolare dall'art. 3 di detta legge il quale, tra l'altro, stabilisce: 1. che può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a lire 11.260.000 (aumentato a lire 18.000.000 dal 1° luglio 2001); 2. che se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, ivi compreso l'istante e
- V. che, in tal caso, i limiti indicati al comma 1 sono elevati di lire due milioni per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato; 3. che ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati al punto 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti da Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva; 4. che si tiene conto solo del reddito personale nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
- VI. che nel caso non intenda effettuare la nomina del difensore di fiducia sarà assistito dal difensore di ufficio che si nomina fin d'ora nell'avv. PIPOLI GIANFRANCO del foro di Bari, con studio in BARI via PROSPERO PETRONI 37 con numero telefonico 080 5212937 individuato sulla base dei criteri sanciti dagli artt. 97 c.p.p. e 29 disp. att., al quale andrà notificata copia del presente atto (cui si conferisce pertanto espressamente valore di comunicazione ai sensi degli artt. 28 e 30 Disp. Att. c.p.p.). (RICH. 2008/1134228)

Delega per l'esecuzione i CC NOE di BARI.

Il verbale di sequestro dovrà essere trasmesso immediatamente a questo Ufficio e depositato direttamente nella segreteria di questo PM.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Bari, 19 settembre 2008



IL S. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Francesco BRETONE

Francesco Bretone

V. 19-8-2008

Il Procuratore della Repubblica Aggiunto
Dott. Marco Di Napoli

PROCURA DELLA REPUBBLICA - BARI

PER COPIA CONFORME

data 19 SET. 2008



II SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Via Rossini n° 49 - 70026 Modugno - tel. +390805354841 - fax +390805865365

mailto: settore2@comune.modugno.ba.it

Prot. N. 0058229

Modugno, 24 Novembre 2004

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premessa.

A) STORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA 10 MWE UBICATO IN MODUGNO (BA).-

1. Con istanza n. 129 in atti prot. n. 2630/5142 U.T. del 17/06/02 di "concessione edilizia" per "costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da 10 MWE, alimentato da combustibili ecologici (biomasse CDR ecc.)" alla Via Fiordalisi, zona industriale Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari della Ditta/e: ECOENERGIA s.r.l. in qualità di proprietaria-assegnataria con sede in Via Shuman n. 14 Bari, in data 6 ottobre 2003 il Dirigente del Settore Urbanistica Edilizia Privata, del Comune di Modugno (BA), dott. arch. Francesco Gianferrini e il responsabile del procedimento dott. ing. Giuseppe Capriulo, rilasciavano il permesso di costruire n. 47 alla predetta ditta ECOENERGIA s.r.l., per costruire un impianto per la produzione di energia elettrica da 10 MWE, alimentato da CDR, situato in Via Dei Fiordalisi - Zona ASI - Modugno (BA).
2. Il citato permesso di costruire n. 47/2003, veniva rilasciato dal dirigente di settore in data 6 ottobre 2003, valutati i seguenti argomenti:
 - per quanto attiene la "presunzione di parere negativo da parte della C.E.C. del 17/10/02", in nota dell'avv. Paolo Colavecchio, prot. n. 56980/10677 U.T. del 31/12/02, la stessa risulta in contrasto con la mera dizione adottata nel verbale:....omissis..... "parere favorevole a condizione";
 - per quanto attiene alla presunta soggezione, dell'area interessata dall'intervento, al vincolo "Galasso" ed a quelli scaturenti dalla depressione della zona, punti a) e b) della lettera, dette circostanze sono state escluse dalla sopra richiamata nota endoprocedimentale del R.d.P. in atti prot. n. 3728 del 21/10/03;
 - per quanto attiene alla necessità, per il tipo di impianto *de quo*, di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A. -, si rimanda alla L.R. 12/04/01, n. 11, di cui agli allegati ELENCO A 2,p.to A .2 f) e ELENCO B.2, p.to B.2 g) escludenti, per il caso di specie la procedura di V.I.A.;
 - per quanto attiene all'aspetto della incompatibilità dell'intervento di che trattasi rispetto ad altri progetti sull'area di Misciano, di cui alla nota dell'avv. Paolo Colavecchio, in atti prot. n. 25262 del 29/05/03, soggetti a piano particolareggiato, per i quali peraltro non risulterebbe traccia presso questo ufficio, non si può dire nulla essendo, come noto, la competenza della assegnazione delle aree del Consorzio S.I.S.R.I. Quindi, si chiarisce, che questo Ente Territoriale, ha proceduto nella disamina della pratica *de qua* solo a seguito di assegnazione del consorzio, come da atti sopra richiamati;
 - per quanto attiene all'aspetto dell'altezza del camino, per gli aspetti C.R.I.A.P., si rimanda alle note esplicative rispettivamente, del Dirigente Regionale Settore Ecologia, prot. 2588 del 13/03/03, in atti prot.0014285 del 20/03/03 e comunicazione del Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per l'Energia e le Risorse Minerarie, Ufficio C2 - Mercato Elettrico, in atti prot. n. 22664 del 14/05/03;

ta ad usi agricoli (zona E), una zona destinata ad attrezzatura ed impianti di interesse generale (zona F). I parametri per la individuazione delle zone territoriali non sono tra loro omogenei: le zone di tipo A), B) e C) sono caratterizzate ed individuate, infatti, attraverso le qualità fisiche ed edilizie del territorio, indipendentemente dalle destinazioni d'uso del suolo in atto o previste dal piano in quella specifica porzione di terreno; mentre le zone di tipo D), E) ed F) sono caratterizzate dalle destinazioni d'uso previste dal piano, indipendentemente dalle caratteristiche fisiche dell'edificazione del territorio.

La divisione in zone del territorio comunale può non coincidere con la individuazione delle zone territoriali omogenee previste dal D.M. 1444/68....".

Sicché in base a quanto statuito dalla Cassazione siamo in presenza di una attività costruttiva in violazione di legge e stante il fatto che la zona è sottoposta ai vincoli ambientali e paesaggistici, in assenza di autorizzazione o nulla osta paesaggistico, l'attività costruttiva è da considerarsi per gli effetti della legge illegittima e, quindi, abusiva.

II) Provvedimento n. 168/2003 della Provincia di Bari.

La determinazione n. 168 del 19 novembre 2003 con cui la Provincia di Bari ha provveduto alla cancellazione della ditta "Ecoenergia s.r.l." dal registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ove invece detta ditta era stata iscritta perché aveva dichiarato di iniziare l'attività di recupero in data 15/06/2001, non consente di praticare la procedura cosiddetta semplificata prevista dall'art. 33 del D. lgs. n.22/97 in base alla quale non è stato ritenuto necessario il subprocedimento di Valutazione di Impatto Ambientale.

E' conseguente la impossibilità di esonerare dal subprocedimento di VIA la "Ecoenergia s.r.l.", ai sensi della L.R. n.11 del 12 aprile 2001, in quanto essendo stata cancellata dal registro delle imprese che esercitano le attività previste dal D.lgs n.22/97, non ha titolo *ab origine* ad usufruire delle procedure cosiddette semplificate previste dagli articoli 31 e 33 del predetto D.lgs. n.22/97. (vedasi anche a tal proposito sentenza C.d.S. Sezione VI n° 5411 del 26/06/2001 e del TAR Puglia Sezione II n° 4643 del 18/07/2002-19/09/2002)

III) Esistenza del vincolo archeologico.

Il permesso di costruire n.47 del 6 ottobre 2003, in riferimento alle esigenze di tutela di possibili ritrovamenti di interesse archeologico storico, è stato rilasciato su nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia che prescriveva: "la società titolare del titolo abilitativo, almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà dare notizia scritta alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia -Taranto, in considerazione della peculiarità della zona di intervento, la società dovrà concordare preventivamente con la ridetta Soprintendenza, i modi e i tempi degli scavi e/o delle indagini conoscitive".

Al momento del sopralluogo effettuato dalla polizia municipale di Modugno (BA) non vi era traccia delle richiamate e richieste prescrizioni.

Pertanto nonostante sia stata esperita esplicita richiesta, a mezzo telegramma del Comune di Modugno n. 170/2A in data 11/10/2004 alla competente Soprintendenza, al fine di conoscere la reale situazione di fatto e di diritto, a tutt'oggi, non vi è stata alcuna risposta.

C) DELL'INTERESSE PUBBLICO.

In esito al procedimento di riesame è stata, quindi, riscontrata la commissione da parte della "ECO-ENERGIA s.r.l." di numerose e gravi violazioni sia delle prescrizioni normative di riferimento sia delle prescrizioni contenute nel provvedimento n. 47 del 6 ottobre 2003.

L'Ufficio ha dovuto anche registrare la totale mancanza di attività da parte della "ECOENERGIA s.r.l." ad arrestare l'illegittimità del proprio operato ed a rimuovere gli effetti delle infrazioni com-



COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

messe, ragion per cui la adozione, in via di autotutela, del provvedimento di annullamento costituisce l'unico "strumento" a disposizione della Pubblica Amministrazione per garantire la tutela dei rilevanti interessi pubblici coinvolti, che ricevono dall'attività costruttiva recentemente intrapresa irreparabile nocumento.

Pertanto

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO la L.241/90

VISTO il D.Lgs.490/99 in particolare articolo 146;

VISTO il D.M. 1444/68 in particolare art.2;

VISTA la L. 431/85;

VISTO il D.Lgs. 22/97 in particolare art. 31 e 33;

VISTA la L.R. n.11 del 12 aprile 2001

VISTA la nota endoprocedimentale n.3278 del 21/01/03 con la quale si dichiara l'esistenza di vincoli di cui al D.lgs. 490/99 e di cui alla L.431/85.

VISTA la determina n.168 del 19 novembre 2003 della Provincia di Bari.

CONSIDERATO che l'attività costruttiva della "ECOENERGIA s.r.l.", iniziata il 28 ottobre 2004, sta procedendo nonostante la intimata diffida ex art. 55 c.p.p.

CONSIDERATA la necessità di evitare il completamento dell'attività causando ulteriori danni all'ambiente ed alla collettività amministrata.

RILEVATO che il mancato rispetto delle raccomandazioni e prescrizioni del nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici possono produrre notevolissimi danni per eventuali potenziali ritrovamenti archeologico-storici.

RITENUTO che tutte le violazioni riscontrate denotano una incuranza delle ragioni di tutela dell'ambiente e dell'interesse pubblico.

RITENUTO che sussistono ragioni di danno continuo per l'ambiente, e, potenzialmente, stante la mancata Valutazione di Impatto Ambientale, per la salute pubblica, così come risulta con evidenza dall'esame storico delle vicende che hanno interessato la "ECOENERGIA s.r.l." nel procedimento amministrativo, nonché dall'attività costruttiva recentemente posta in essere.

RITENUTO in conseguenza di quanto esposto che il provvedimento dirigenziale Permesso di Costruire n. 47 del 6 ottobre 2003 è viziato per:

- violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione di norme positive concernenti la tutela ambientale-paesaggistica ex D.lgs. 490/99 e L.431/85 per i motivi indicati nei paragrafi B) - I;
- violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione di norme positive concernenti la sottoposizione del progetto di costruzione di impianto di energia elettrica dell' "ECO-

ENERGIA s.r.l.", di cui al permesso di costruire n. 47 del 6 ottobre 2003, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per i motivi indicati nei paragrafi B) - II;

- violazione delle raccomandazioni e prescrizioni, specificamente indicate nel permesso di costruire n.47 del 6 ottobre 2003, riguardanti il nulla osta rilasciato dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – Taranto per i motivi indicati nei paragrafi B) – III.

RITENUTO che sono state accertate reiterate violazioni degli obblighi contenuti nel Permesso di Costruire n. 47 del 6 Ottobre 2003 , e delle disposizioni normative vigenti.

RITENUTO che i rilievi da ultimo esposti rendono inopportuno consentire alla "ECOENERGIA s.r.l." la prosecuzione dell'attività costruttiva autorizzata con il predetto P.d.C n° 47/2003 del 6 ottobre 2003,

VISTO la nota n° 51668 del 18/10/2004 e successiva nota n° 57498 del 19/11/2004 con cui si è comunicato alla parte interessata l'avvio del procedimento relativo all'eventuale annullamento del Permesso di Costruire n° 47/2003 ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO la nota ns. prot. n° 55729 del 09/11/2004 a firma dell'Avv. Giampaolo SECHI datata 08/11/2004, nell'interesse della Ditta Ecoenergia srl a riscontro della comunicazione di avvio del procedimento che non apporta significativi elementi di valutazione in ordine allo stesso procedimento;

Con i poteri di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000

DISPONE

- 1) **l'annullamento in autotutela, con effetto dalla notifica avvenuta in data 06/10/2003, del Permesso di Costruire n. 47 del 6 ottobre 2003**, relativo alla costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica da 10 MWE, alimentato da CDR, in Via dei Fiordalisi, Zona Industriale Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Bari, rilasciato alla Società ECOENERGIA srl con sede in Bari alla Via Shuman n. 14 nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* ing. Carmine CARELLA nato a Bari-Carbonara il 21/09/1953, perché affetta da vizi di legittimità e di merito, così come meglio precisato nelle motivazioni in premessa citate, che qui devono intendersi integralmente riportate;
- 2) **di fare salvi** altri ed ulteriori provvedimenti di competenza di altri Enti ed Autorità preposti alla sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- 3) **la immediata** cessazione, dal momento della notifica del presente provvedimento amministrativo, dell'attività costruttiva dell'impianto di energia elettrica così come autorizzato dal P.d.C. n. 47 del 6 ottobre 2003;
- 4) **di notificare il presente provvedimento alla Ditta "ECOENERGIA s.r.l."** con sede in Bari alla Via Shuman n. 14 nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore* ing. Carmine CARELLA nato a Bari-Carbonara il 21/09/1953, e di trasmettere copia dello stesso ai seguenti enti ed indirizzi:

- **PRESIDENTE REGIONE PUGLIA**
Via Dalmazia 70/b
70100 B A R I

- **REGIONE PUGLIA**
Assessorato all'Ambiente Settore Ecologia
Ufficio Tutela della Qualità dell'Aria
Dall'inquinamento Atmosferico ed Acustico





COMUNE DI MODUGNO

PROVINCIA DI BARI

Viale delle Magnolie 6, 8
70026 MODUGNO

- **PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BARI**

Lungomare N. Sauro, 27
70100 BARI

- **PROVINCIA DI BARI**

Ufficio Servizio Acque, Parchi e Protezione civile
Via Amendola, 189/b
70126 BARI

- **MINISTERO DELL'AMBIENTE**

Dipartimento per la Protezione Ambientale
Direzione per l'inquinamento e rischi industriali
Via C.Colombo, 44
00147 ROMA

- **MINISTERO DELLA SALUTE**

Direzione Generale della Prevenzione
Via Sierra Nevada, 60
00144 ROMA

- **MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Direzione Generale per l'Energia e le Risorse
Minerarie Ufficio C2 - Mercato Elettrico
Via Molise, 2
00187 ROMA

- **CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
E DEI SERVIZI REALI ALLE IMPRESE DI BARI**

Via Delle Dalie, 5
70026 MODUGNO

- **SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA PUGLIA DI TARANTO**

Via Duomo, 33
74100 TARANTO

- **AL SIG. SINDACO**

- **AL SIG. ASSESSORE ALL'URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA**

- **AL SIG. ASSESSORE POLITICHE AMBIENTALI E QUALITA' DELLA VITA**

- **AL SIG. SEGRETARIO GENERALE**

- **AL SIG. DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE**

- **AL SIG. RESPONSABILE DELLO S.U.A.P.**
loro sedi

Manda per quando di competenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, al Comando della Polizia Municipale di Modugno, nonché al Comando della Compagnia Carabinieri di Modugno, ed al Settore Edilizia Privata ed Urbanistica.

Si fa presente che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Puglia entro sessanta giorni dalla notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni dalla notifica.

Modugno, 24 Novembre 2004



IL DIRIGENTE DI SETTORE
(dott. ing. Emilio Petraroli)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Emilio Petraroli", written over the typed name.

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo Comunale:

.....

DICHIARA

di avere notificato, in data odierna, la presente ordinanza mediante consegna di copia nelle mani

di

nella sua qualità di

Data.....

IL MESSO NOTIFICATORE

.....